



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cerimoniale Diplomatico della Repubblica



IL CONSOLE ONORARIO IN ITALIA

IL CONSOLE ONORARIO IN ITALIA

Introduzione dell'Ambasciatore STEFANO RONCA,
Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica

Prefazione dell'Ambasciatore CARLO MARSILI
Postfazione del Ministro Plenipotenziario MARGHERITA COSTA

Redazione a cura di DANIELE G. SFREGOLA

Indice

Prefazione	1
Introduzione	3
1. Il Console onorario	7
1.1 Cenni storici	8
1.2 Cenni istituzionali	13
2. La disciplina vigente in Italia	19
2.1 La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963	19
2.1.1 Il Capo III della Convenzione	21
2.1.2 Le immunità consolari	26
2.2 La Circolare del Ministero degli Affari Esteri	33
2.2.1 L'istituzione di un Consolato onorario	33
2.2.1.1 I requisiti oggettivi	35
2.2.1.2 I requisiti soggettivi	40
2.2.2 La procedura per l'istituzione del Consolato onorario	45
2.2.3 Il rinnovo delle funzioni consolari onorarie	48
2.2.4 L'accesso agli atti ministeriali	49
2.2.5 La carta d'identità speciale	51

2.2.6 Il contrassegno “CC” per autoveicoli	55
3. Appendici	57
3.1 Statistica	57
3.1.1 Tabelle	59
3.1.1.1 I dati del Ministero degli Affari Esteri	59
3.1.1.2 Comparazione con i dati degli Stati membri dell’UE	68
3.2 Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	72
3.3 L’Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	73
3.4 La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963	74
Postfazione	113

Prefazione

L'iniziativa di raccogliere in un'unica pubblicazione l'ampia materia concernente i Consoli onorari rappresenta per il Ministero degli Affari Esteri un passo significativo per pubblicizzare una sua così qualificante attività e al tempo stesso un atto in qualche modo dovuto a tale categoria.

Da un lato, infatti, si sentiva l'esigenza di un compendio che trattasse chiaramente e con accuratezza le diverse sfaccettature della vigente disciplina, arricchito da cenni storici ed istituzionali nonché da tabelle volte ad evidenziare la portata della rete consolare onoraria in Italia anche in rapporto ai principali partner europei.

Dall'altro, era importante fornire agli operatori non solo un utile strumento di lavoro, ma anche manifestare loro un segno tangibile dell'attenzione con cui la Farnesina ne segue la benemerita attività, nel quadro delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

Tutti hanno sentito parlare del Console onorario, soprattutto quando l'omonimo romanzo di Graham Greene è stato portato sugli schermi nel 1983 con una pellicola di grande successo, resa memorabile dall'interpretazione di Michael Caine e di Richard Gere. Ma al di là delle vicende romanzate, che pure in determinate circostanze riflettono episodi di vita vissuta, questi servitori dello Stato meritavano di essere conosciuti nei termini che solo la Farnesina, per ovvie ragioni, era in grado di puntualizzare.

I Consoli onorari sono parte integrante del sistema delle relazioni internazionali, e la loro disseminazione sul territorio consente interventi diretti e rapidi da parte dello Stato di riferimento in favore dei propri connazionali sia sul piano assistenziale – specie nelle situa-

zioni di emergenza – che dello sviluppo delle relazioni commerciali e culturali.

Se a ciò si aggiunge la considerazione che le risorse per l'amministrazione degli affari esteri stanno purtroppo progressivamente ridimensionandosi – ed è un *trend* apparentemente irreversibile che non riguarda solo l'Italia ma più o meno tutti i Paesi – e quindi si riducono gli uffici consolari di carriera, i Consoli onorari sono per converso destinati a crescere e ad accentuare il loro protagonismo.

Una funzione tanto più encomiabile in quanto si basa sul volontariato, e quindi su un personale sacrificio di forze, di tempo e anche di denaro, forse non sempre compreso e pienamente valutato nella sua complessità. Di qui l'esigenza di una loro crescente valorizzazione, sia nell'ambito dei già stretti e cordiali rapporti con le Autorità locali che in quello che, attraverso le Ambasciate di riferimento, li lega al Ministero degli Affari Esteri.

Nel mondo contemporaneo, caratterizzato dalla globalizzazione dei fenomeni economici, culturali e sociali, la figura del Console onorario vede accresciuto in maniera significativa il proprio coinvolgimento nelle relazioni tra i popoli. La Farnesina ha saputo cogliere, con questa pubblicazione, il momento adatto per illustrarne le regole e rilanciarne il ruolo. Naturalmente si tratta di una materia in divenire: non dubito che, quando se ne presenterà l'opportunità, essa saprà anche sensibilmente valutare le nuove attese con la saggia comprensione che ha tradizionalmente dimostrato.

Ambasciatore CARLO MARSILI

Presidente Onorario dell'Unione dei Consoli Onorari Italiani nel Mondo

Introduzione

L'istituto del Consolato affonda le sue radici nell'antichità. Esso è andato evolvendosi con caratteristiche che variano a seconda delle civiltà e delle epoche storiche. L'accreditamento all'estero di agenti investiti di funzioni simili a quelle dei Consoli si ritiene sia molto più antico dell'istituzione di Missioni diplomatiche permanenti la cui apparizione risale all'epoca moderna.

Ma dove troviamo le origini di quelle caratteristiche peculiari che caratterizzano la figura del Console onorario?

E' bene ricordare che in epoca moderna, alla fine del XVIII secolo e inizio del XIX vari fattori tra i quali la rivoluzione industriale, l'espandersi del commercio mondiale, lo sviluppo della navigazione e l'emigrazione portarono all'ampliamento delle funzioni consolari, (che la Pace di Westfalia con l'istituzione delle Rappresentanze diplomatiche permanenti aveva svuotato del connotato diplomatico prima di allora confuso nelle funzioni dei Consoli).

Così, allorché di fronte agli accresciuti compiti dei Consoli in ragione dell'aumento degli scambi, ciò rese difficoltoso nominare alla funzione consolare persone dedite ad altre professioni e localmente residenti, spesso sprovviste della cittadinanza dello Stato inviante, nacquero i ruoli consolari, che sancirono in un certo qual modo la partizione tra Consoli di carriera e Consoli onorari.

Ma chi è in realtà un Console onorario, figura di cui, nell'antichità, solo in Grecia troviamo una figura paragonabile in nuce al Console onorario dei giorni nostri?

A differenza del Console di carriera, egli non è un funzionario dello Stato accreditante, possiede generalmente la cittadinanza del Paese ospite ed è scelto tra figure di spicco della comunità residente. Inoltre, mentre può svolgere gli stessi compiti del Console di carriera,

gode di limitatissimi privilegi. Non percepisce emolumenti e può continuare a svolgere la propria attività lavorativa o professione in costanza dello svolgimento della funzione consolare.

La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che ha codificato principi già accolti dal diritto internazionale pubblico o ha trasformato comportamenti adottati nella prassi in disposizioni cogenti, ha giustamente raggruppato in uno specifico capitolo (Capitolo III, artt. 58-68) le norme inerenti al “Regime applicabile ai funzionari consolari onorari e agli Uffici consolari da essi diretti”.

La codificazione operata da Vienna conferisce un crisma di particolare importanza a questa figura di cittadino, che non è funzionario dello Stato inviante, ma che da questo viene investito di pubblici poteri nell’interesse della collettività di quel Paese residente.

Il mutare in questi ultimi decenni del contesto internazionale che vede in prima linea i rapporti economici, scientifici e culturali di un Paese ha accentuato la trasformazione della figura classica del Console quale funzionario dedito principalmente all’assistenza di grandi collettività di emigranti.

Va da sé che una siffatta rinnovata concezione del Console si rifletta sulle funzioni del Console onorario. L’evoluzione della figura del Console onorario si palesa nei compiti che gli Stati oggi gli assegnano e dalla percezione che del medesimo ha la collettività locale nel cui contesto egli opera.

La circostanza che le funzioni consolari onorarie vengano spesso affidate, come risulta anche dai dati che forniamo in questo volume, a personalità di spicco del mondo imprenditoriale, accademico, e del libero professionismo, ed il prestigio di cui esse godono nelle realtà locali rende naturale l’esercizio di quell’azione di “*public diplomacy*”

che i Consoli onorari sono sempre più spesso chiamati a svolgere per il Paese accreditannte.

È pertanto con lo sguardo rivolto verso l'evoluzione in atto nelle relazioni internazionali che il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, nel centocinquantenario dell'Unità, propone un manuale per il Console onorario in Italia. Esso contiene riferimenti procedurali e dati che si auspica possano essere utili alle Rappresentanze estere in Italia, agli operatori e agli studiosi del mondo consolare.

Ambasciatore STEFANO RONCA

Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica

1. Il Console onorario

Uno dei profili peculiari della cooperazione internazionale è quello della funzione consolare. La natura delle relazioni internazionali, l'insieme cioè dei rapporti che gli Stati intrattengono tra loro, comprende vari aspetti: politico, militare, economico-finanziario, commerciale, culturale e, appunto, consolare.

Si direbbe, invero, che è proprio quest'ultimo a manifestarsi nelle forme più concrete: l'assistenza di un connazionale in difficoltà all'estero; la tutela in un porto straniero del naviglio battente bandiera dello Stato d'invio e del relativo equipaggio; la celebrazione di un matrimonio di un connazionale residente al di fuori dei confini nazionali.

In tutti questi casi — come nel restante, larghissimo novero di ipotesi nelle quali l'istituto consolare si realizza quotidianamente e da secoli — **il Console è chiamato ad una delicata funzione nel contempo giuridica e politica.** Egli deve applicare il diritto internazionale e il diritto interno allo Stato d'invio, temperarlo con quello locale dello Stato di residenza, mediando tra gli interessi della comunità nazionale e quelli dello Stato in cui si trova ad operare nonché esercitando le funzioni amministrative sovrane dello Stato d'invio e rispettando di pari quelle dello Stato di residenza.

Questo volume si propone di offrire un *excursus* sugli aspetti storici ed istituzionali della figura del Console e in particolare del Console onorario, di fornire un'analisi di quanto previsto in materia dalle norme internazionali e delineare un quadro della disciplina adottata dal Ministero degli Affari Esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie nella Repubblica Italiana. Le appendici statistiche sui Consolati onorari istituiti in Ita-

lia e in Europa, infine, offrono una panoramica di rapida lettura sulla consistenza della presenza dei Consoli onorari in Italia e in Europa.

1.1 Cenni storici

Le origini della funzione consolare affondano nella notte dei tempi. Non è tuttavia agevole individuare il momento dell'istituzione del primo posto consolare. Ciò in quanto nelle fonti storiche più antiche si incontrano, tra gli attori delle relazioni internazionali, le figure istituzionali più disparate che tuttavia non corrispondono integralmente a quella del Console nella sua accezione moderna.

Eppure **autorevoli studiosi rinvergono nell'istituto consolare quello col legame funzionalmente più intenso col passato.** Scrive BISCOTTINI al riguardo:

Non v'è forse istituto giuridico in cui più chiara sia la necessità di riferirsi al passato per intendere il presente; in cui più palese sia il continuo divenire del diritto positivo. Tutto ciò si deve alla circostanza che l'istituto consolare costituisce un mirabile esempio di adattamento degli strumenti giuridici alle diverse concezioni politiche dello Stato; un adeguamento dei mezzi al costante fine di tutelare gli interessi dei propri cittadini ed, in genere, dei propri soggetti in territorio straniero.¹

Se allora è di incerta se non impossibile definizione il momento di nascita della figura consolare come oggi essa è intesa, può risultare invece dirimente l'impiego dello strumento terminologico per ricostruire quanto meno l'evoluzione di tale istituto nel corso dei secoli.

¹ BISCOTTINI, *Console*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. IX, Milano, 1961, p. 4.

I consules della Romana Repubblica, ad esempio. Essi danno il nome alla figura in esame. Ma la trasformazione delle funzioni ad essa connesse parte dall'incarico originale di *tutores rei publicæ* la cui opera si svolgeva dapprima all'interno dello Stato.

I *consules* romani, come *consules electi*, erano dapprima magistrati eletti dal popolo e solo più tardi, come *consules designati*, divennero funzionari nominati la cui competenza si svolgeva all'esterno dello Stato, spaziando questa dalla protezione degli scambi commerciali all'assistenza giuridica e pratica prestata agli stranieri.²

Una primissima versione dei Consoli onorari odierni può tuttavia rinvenirsi nella figura dei *pròsseni*.³ Nell'antica Grecia, a partire dal VI secolo a. C., questi erano cittadini nominati dal proprio governo col mandato di proteggere i viaggiatori stranieri giunti nella città-Stato del *pròsseno*, di fornire loro informazioni e facilitarne i contatti.

I Consoli onorari nel mondo contemporaneo, proprio come i *pròsseni*, pur essendo in larga maggioranza cittadini dello Stato accreditatario si occupano di assistere e, se del caso, tutelare i cittadini dello Stato accreditante nella circoscrizione di competenza all'interno dello Stato accreditatario medesimo, che resta pur sempre il loro Stato nazionale.

Altrettanto significativa è la prassi dei "decreti" emessi dalle autorità delle città-Stato greche in favore di un loro cittadino al fine di nominarlo *pròsseno*: un esempio *ante-litteram* — si direbbe — di Lettere Patenti, ovverosia quel documento ufficiale mediante il quale un Console onorario viene nominato per l'incarico in parola dallo Stato accreditatario.⁴

² Cfr. FRAGOLA, *Nozioni di diritto diplomatico e consolare*, Napoli, 2004, p. 86. Cfr. anche CONTUZZI, *Trattato teorico-pratico di diritto consolare e diplomatico*, Roma, 1958, p. 3 ss.

³ Dal greco antico *pròxenos*, plurale *proxenoi* o *proxeni*.

⁴ Sulle Lettere Patenti si veda più analiticamente *infra*, § 2.2.2.

Un famoso pròsseno fu Cimone (Figura 1), generale e politico greco del V secolo a. C., *pròsseno* spartano in Atene. Si narra che, prima dello scoppio della prima Guerra del Peloponneso, Cimone si adoperò strenuamente affinché l'armonia regnasse tra i due popoli. Egli, pur essendo ateniese, nutriva un così profondo legame con Sparta da definire se stesso «uno dei suoi figli lacedemoni».⁵

Nel III secolo a. C., i Romani avviarono la prassi del *prætor peregrinus*, vale a dire un soggetto istituzionalmente preposto a comporre le controversie intercorrenti tra stranieri o tra stranieri e cittadini Romani, mediante l'applicazione dello *ius gentium*, un insieme di regole giuridiche, antesignano del diritto internazionale, comprendente sia le norme di diritto straniero che le pratiche commerciali.⁶



Figura 1. Busto di Cimone.

⁵ Cfr. HAZEL, *Who's Who in the Greek World*, Londra, 2000, p. 56.

⁶ Cfr. ROBERTS, *Satow's Diplomatic Practice*, sesta edizione, Oxford, 2011, p. 249.

Col trascorrere dei secoli la figura consolare subì una graduale evoluzione, caratterizzandosi, in particolare, per l'intrinseca natura commerciale. I primissimi agenti consolari, pro-genitori del Console odierno, comparvero nel Medio Evo, allorquando gli Stati nominavano propri cittadini residenti all'estero quali agenti di giurisdizione in territorio straniero.

Tali agenti erano incaricati di proteggere i loro connazionali e di riscuotere le imposte in loco sulle attività commerciali poste in essere dai loro connazionali nello Stato di residenza.

La tutela in ambito commerciale in favore degli stranieri, pertanto, veniva svolta dai medesimi soggetti preposti a prestare la correlata tutela giudiziaria dei propri connazionali all'estero, testimoniando così il **ruolo storicamente propulsore del commercio** — e in particolare del commercio marittimo e quindi della navigazione — allo sviluppo e alla diffusione dell'istituto consolare nel mondo.⁷

Attraverso **l'esperienza storica dei Consolati del Mare**, avviata da Pietro IV d'Aragona, che ben presto accomunò l'area del Mar Mediterraneo a quella del Vicino Oriente, si consolidò un *corpus* di norme generalmente osservate in tema di diritto del mare, che rappresenta quindi uno dei pilastri istituzionali della contemporanea attività consolare, anche onoraria: l'assistenza agli equipaggi e alle imbarcazioni battenti bandiera dello Stato d'invio.

A Costantinopoli, più tardi, si avviò il processo di istituzionalizzazione della figura consolare. Nel XII secolo, infatti, le autorità bizantine autorizzarono i "Consoli", cittadini locali, a giudicare delle controversie civili e dei crimini afferenti la comunità veneziana ivi residente. La pratica fu poi estesa anche alle comunità genovese e francese.⁸

⁷ Cfr. FRAGOLA, *Nozioni di diritto diplomatico e consolare*, cit., p. 86 ss.

⁸ Cfr. ROBERTS, *Satow's Diplomatic Practice*, cit., p. 250.

Tale pratica fu perfezionata col tempo, trasformandosi nella figura istituzionale a noi nota grazie alla decisione assunta dalle autorità veneziane di inviare — quali *consules missi* — propri cittadini a Costantinopoli per l'espletamento delle funzioni di **“Consoli giudici”** e **“Consoli mercanti”**, a testimonianza dell’ineludibile connessione tra il mondo del commercio, quello della giustizia e la tutela degli operatori stranieri. **Nacque in tal modo la prassi delle capitolazioni**, accordi mediante i quali venivano concessi diritti e privilegi in favore dei sudditi degli Stati cristiani presenti a vario titolo sul territorio dello Stato concedente.

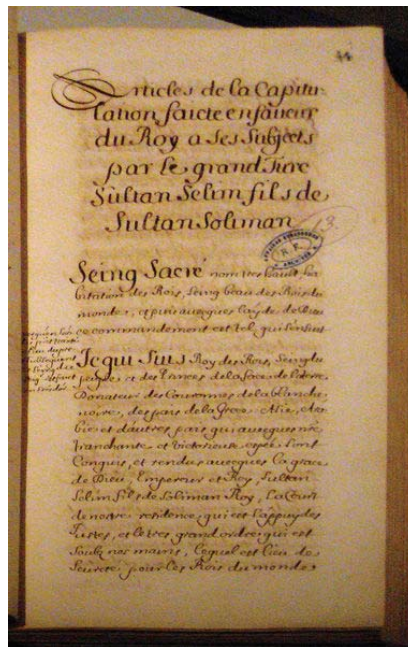


Figura 2. Trattato di Capitolazione del 1569
tra Carlo IX di Francia e il Sultano Selim II.

Il diritto capitolare, accompagnato a partire dal XVII secolo dall’istituzionalizzazione su larga scala della presenza consolare di pari passo alla fondazione delle moderne relazioni internazionali, persistette, dopo la caduta di Costantinopoli del 1453, fino alla prima

metà del Novecento, non solo nell'Impero Ottomano ma anche, ad esempio, in Egitto e in Cina.⁹

Le capitolazioni cinesi terminarono con il Trattato delle Nove Potenze del 1922; il Trattato di Losanna del 1923 abolì le capitolazioni in Turchia; quelle in Egitto scomparvero con la Convenzione di Montreux del 1937. **Si entrò così nell'era delle moderne relazioni consolari.**

1.2 Cenni istituzionali

La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 ha formalizzato sul piano del diritto internazionale la figura consolare fin qui illustrata nei suoi termini storici.¹⁰ **Questa infatti codifica per iscritto le regole consuetudinarie** che nel corso dei secoli hanno disciplinato, sul piano della prassi, l'istituto e le funzioni del Console, sia di carriera che onorario.

Le funzioni consolari, che possono essere esercitate anche dalle Missioni diplomatiche,¹¹ sono così riassunte dall'art. 5 della Convenzione:¹²

- **protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini nello Stato di residenza;**¹³

⁹ Cfr. *ibidem*.

¹⁰ La Convenzione di Vienna è entrata internazionalmente in vigore il 19 marzo, 1967. L'Italia l'ha ratificata con Legge n. 804 del 9 agosto 1967 (pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n. 235, supplemento ordinario, del 19 settembre 1967). Per ragioni di chiarezza espositiva, s'intenderà questa Convenzione ogniqualvolta si farà riferimento generico alla "Convenzione", salvo quanto espressamente segnalato nel testo con riferimento ad altre convenzioni internazionali.

¹¹ Cfr. Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, art. 3. Spesso, infatti, la funzione consolare nelle capitali è esercitata dalle Sezioni consolari delle Ambasciate.

¹² Cfr. *ibidem*, art. 5.

¹³ Per «Stato d'invio» s'intende lo Stato che conferisce l'esercizio della sua funzione consolare nello Stato di accreditamento al Console onorario. Per «Stato di residenza» s'intende invece lo Stato di accreditamento, ovverosia lo Stato che accredita il Console onorario, così autorizzandolo ad esercitare sul suo territorio le funzioni consolari di uno Stato straniero. La terminologia in parola è fedelmente mutuata da quella impiegata dalla Convenzione.

- **promozione delle relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche** tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza nei limiti della circoscrizione consolare di competenza;
- **rilascio di passaporti e documenti di viaggio** ai cittadini dello Stato d'invio nonché visti e altri documenti appropriati alle persone che intendano recarsi nel medesimo Stato;
- **assistenza** ai cittadini nonché alle persone giuridiche dello Stato d'invio nello Stato di residenza;
- **funzioni di notaio e ufficiale di stato civile** nonché altre a carattere amministrativo dello Stato d'invio, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza;
- **tutela degli interessi dei cittadini e delle persone giuridiche** dello Stato d'invio nelle questioni di successione nello Stato di residenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza;
- **trasmissione di atti giudiziari e stragiudiziali ed esecuzione di commissioni rogatorie** sulla base delle norme internazionali o, in assenza di queste, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza;
- **esercizio dei diritti di controllo e d'ispezione sul naviglio e sugli aeromobili** immatricolati nello Stato d'invio nonché sull'equipaggio degli stessi;
- **assistenza** ai predetti naviglio, aeromobili ed equipaggi degli stessi nello Stato di residenza;

- qualsiasi altra funzione sovrana affidata al posto consolare dallo Stato d'invio che non sia vietata dalle norme internazionali generali, pattizie nonché dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza.

Le funzioni consolari sono esercitate dai posti consolari.¹⁴ Per «posto consolare» la Convenzione intende qualsiasi Ufficio consolare tra le quattro classi previste dalla stessa Convenzione all'art. 9 in tema di capi di posti consolari, ovverosia:

- Consolato Generale;
- Consolato;
- Vice Consolato;
- Agenzia consolare.¹⁵

La figura del Console si distingue in due tipi, riconosciuti entrambi dalla Convenzione: il Console di carriera e il Console onorario.

Tra le due categorie la distinzione si pone sul piano istituzionale, giacché **il Console di carriera è un funzionario diplomatico o consolare del Ministero degli Affari Esteri dello Stato d'invio, mentre il Console onorario non appartiene ai ranghi della carriera diplomatica o consolare,**¹⁶ non svolge l'attività consolare a titolo esclusivo ed è nominato tale sulla base di un particolare legame professionale, imprenditoriale, culturale o affettivo maturato nel corso del tempo con lo Stato d'invio.

¹⁴ Cfr. Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, art. 3.

¹⁵ Cfr. *ibidem*, art. 1, comma primo, lettera a). Sulle classi consolari si veda più analiticamente *infra*, § 2.2.1.1.

¹⁶ Per motivi economici e di efficienza, molti Stati hanno fuso in tempi più o meno recenti le carriere diplomatica e consolare in una sola - la carriera diplomatica - permettendo così al funzionario della stessa di poter ricoprire, nel corso della sua carriera, incarichi diplomatici o consolari alternativamente o finanche contemporaneamente. Ad esempio, un funzionario può ricoprire, nello stesso momento, la carica di Consigliere e di Console Generale oppure di Primo Segretario e di Console. Cfr. ROBERTS, *Satow's Diplomatic Practice*, cit., p. 252.

Generalmente, il Console onorario non riceve una retribuzione dallo Stato d'invio, giacché la sua attività lavorativa resta primaria.¹⁷ In ragione della natura onoraria della sua carica, inoltre, **un Console onorario dello Stato d'invio può essere un cittadino o un residente permanente dello Stato di residenza.**¹⁸

Sebbene entrambe le figure consolari possano esercitare le medesime funzioni elencate dalla Convenzione, quest'ultima differenzia il regime normativo applicabile su molteplici aspetti.

Alcuni esempi ne chiariscono la portata. La Convenzione ha codificato le regole di utilizzo degli immobili adibiti all'esercizio delle funzioni consolari onorarie nel senso che queste possono essere impiegate anche per esercitare l'attività professionale o imprenditoriale del Console onorario, giustappunto in ragione del predetto carattere non esclusivo della carica.¹⁹ Particolare rilevanza su questo punto va però attribuita al delicato tema delle carte e degli archivi consolari, che devono essere fisicamente distinti da quelle private o professionali per poter usufruire dell'inviolabilità sancita dalla Convenzione.²⁰

Anche **la sfera delle immunità e dei privilegi** riflette la differenza istituzionale tra il Console onorario e il Console di carriera. Il primo, rispetto al secondo, gode di immunità e privilegi limitati, qualora sia uno straniero, ma quasi del tutto assenti, qualora si tratti di un cittadino o di un residente permanente dello Stato di residenza.²¹

La crescente importanza della figura del Console onorario nelle relazioni internazionali trova in Italia una compiuta espressione associativa nell'**Unione dei Consoli Onorari Italiani (UCOI)**. A que-

¹⁷ Cfr. *ibidem*, p. 273.

¹⁸ Cfr. *ibidem*, p. 251 ss.

¹⁹ Cfr. *ibidem*, p. 272.

²⁰ Sul punto si veda più analiticamente *infra*, § 2.1.2.

²¹ Sul punto si veda *infra*, § 2.1 ss.

st'organismo, fondato nel 1977 e riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri, aderisce la maggioranza dei Consoli onorari in Italia. Tra le finalità statutarie dell'UCOI rientrano la promozione della figura del Console onorario e delle iniziative ad esso affini volte a valorizzarne il ruolo istituzionale e sociale in Italia.

Tra le attività di rilievo dell'UCOI vi sono la pubblicazione dell'Anuario Diplomatico Consolare nonché, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale annuale dei Consoli onorari. L'UCOI bandisce inoltre un'importante borsa di studio a cadenza biennale per la migliore tesi di laurea in Diritto Consolare e, in ricordo del suo primo Presidente, assegna annualmente il "Premio Filippo Gramatica" a quelle personalità del mondo diplomatico, consolare, politico e culturale o a quegli Enti pubblici o privati che abbiano contribuito significativamente alla valorizzazione della funzione consolare onoraria.²²

Affine all'UCOI è inoltre **l'Unione dei Consoli Onorari Italiani nel Mondo (UCOIM)**, organismo fondato nel 2004, il cui fine istituzionale è quello di promuovere la figura dei Consoli onorari della Repubblica Italiana nel mondo e le relative attività negli Stati esteri.

²² Per maggiori informazioni sulle attività sociali, le pubblicazioni e i riconoscimenti dell'UCOI, si visiti il sito Internet dell'associazione: <http://www.ucoi.it/>.

2. La disciplina vigente in Italia

La materia dei Consolati onorari in Italia è disciplinata da **un complesso di fonti normative di diritto internazionale e di diritto interno**.

Le fonti normative di diritto internazionale in materia diplomatico-consolare consistono principalmente in regole consuetudinarie di antica formazione che oggi, come anticipato, sono in larga parte codificate per iscritto dalla Convenzione.

Le fonti normative di diritto interno in materia sono costituite dalla Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 3 del 16 luglio 2010 nonché, sotto alcuni profili specifici, dalla prassi dello Stato italiano in materia consolare. In quest'ultimo caso, tali fonti interne possono derogare alle norme internazionali, vincolando così i Consoli onorari di Stati esteri all'integrale osservanza della legislazione nazionale in materia.²³

L'esposizione analitica che segue riprende quindi lo schema normativo anzidetto: all'esame della disciplina internazionale di principio, consuetudinaria e codificata, fa seguito quella della disciplina interna e di tutte le fasi procedurali che ispirano i rapporti tra il Ministero degli Affari Esteri, le Ambasciate accreditate presso lo Stato italiano e i Consoli onorari degli Stati esteri in Italia.

2.1 *La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963*

La Convenzione, all'art. 1, comma secondo, codificando una norma internazionale consuetudinaria così dispone in merito alle categorie di funzionari consolari:

²³ Un esempio importante è dato dalle esenzioni fiscali e doganali. Sul punto si veda più ampiamente *infra*, § 2.1.1.

I funzionari consolari sono distinti in due categorie: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari.²⁴

Il Console di carriera è quindi Console di prima categoria; il Console onorario è Console di seconda categoria. L'ordinamento dei Consoli di carriera è disciplinato al Capo II della Convenzione; l'ordinamento dei Consoli onorari è regolamentato al Capo III.²⁵

Il Console onorario può essere un cittadino o un residente permanente dello Stato di residenza.²⁶ Nell'ordinamento giuridico italiano la nazionalità del Console onorario non è motivo discriminante ai fini dell'applicabilità della disciplina normativa che si va ad illustrare, previo consenso del Ministero degli Affari Esteri.²⁷ Questa si applica integralmente a tutti i Consoli onorari accreditati presso lo Stato italiano, siano essi cittadini italiani o stranieri.

Una persona può essere nominata Console onorario di due o più Stati. A tal fine è necessaria la previa autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri.²⁸ In presenza di particolari circostanze, un Console onorario può esercitare le funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare di competenza, previa autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri.²⁹

Lo Stato d'invio, previa notificazione al Ministero degli Affari Esteri, consenso all'uopo espresso da quest'ultimo ed autorizzazione dello Stato terzo interessato, può incaricare un suo Console onorario in

²⁴ Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, art. 1, comma secondo.

²⁵ Cfr. *ibidem*.

²⁶ Cfr. *ibidem*, artt. 1, comma terzo e 71.

²⁷ Cfr. *ibidem*, art. 22.

²⁸ Cfr. *ibidem*, art. 18.

²⁹ Cfr. *ibidem*, art. 6.

Italia di esercitare le funzioni consolari nel territorio italiano per conto del predetto Stato terzo.³⁰

Lo Stato d'invio può inoltre incaricare un suo Console onorario in Italia ad assumere l'esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo, previa notifica al Ministero degli Affari Esteri e consenso all'uopo espresso da quest'ultimo.³¹

2.1.1 Il Capo III della Convenzione

Mentre il Capo II della Convenzione³² disciplina le agevolazioni, i privilegi e le immunità concernenti i posti consolari e i funzionari consolari di carriera nonché gli altri membri di un posto consolare, il **Capo III regola l'ordinamento applicabili ai funzionari consolari onorari e ai posti da essi diretti.**³³

L'art. 58, comma primo estende una serie di agevolazioni e privilegi — già previste per i Consoli di carriera — anche ai Consoli onorari.³⁴ In particolare, al Console onorario si riconosce quanto previsto per il Console di carriera in tema di **uso della bandiera e dello stemma nazionali**, potendo questi essere collocati sull'edificio occupato dal posto consolare e sulla sua porta d'entrata, così come sul mezzo di trasporto del Console onorario nell'esclusiva ipotesi di un impiego di servizio.³⁵

L'art. 30 della Convenzione prevede inoltre che lo Stato di residenza agevoli l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, delle stanze necessarie al posto consolare.³⁶ Lo Stato italiano, sulla base

³⁰ Cfr. *ibidem*, art. 8.

³¹ Cfr. *ibidem*, art. 7.

³² Il Capo II comprende diciannove disposizioni: dall'art. 28 all'art. 57 della Convenzione.

³³ Il Capo III è composto da undici disposizioni: dall'art. 58 all'art. 68 della Convenzione.

³⁴ Cfr. Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, art. 28.

³⁵ Cfr. *ibidem*, art. 29, comma secondo.

³⁶ Cfr. *ibidem*, art. 30.

della legislazione nazionale in materia, adempie alla prescritta agevolazione concedendo allo Stato d'invio il privilegio dell'esenzione fiscale per la sede del Consolato onorario, purché si tratti di stanze consolari il cui proprietario o conduttore sia lo Stato d'invio, non già la persona del Console onorario.³⁷

Al Console onorario è altresì riconosciuta la libertà di circolazione e stabilimento sul territorio dello Stato italiano, fatta eccezione per quelle aree il cui accesso è vietato o limitato per motivi di sicurezza nazionale sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti.³⁸

La libertà di comunicazione ufficiale del posto consolare onorario è consentita dalla Repubblica Italiana. Per «comunicazione ufficiale» s'intendono tutte le comunicazioni del posto consolare onorario relative alle sue funzioni e poste in essere per il tramite di tutti i mezzi appropriati alla comunicazione, ivi compresi i corrieri diplomatici o consolari, i messaggi crittografici e la valigia diplomatica o consolare.³⁹ La corrispondenza ufficiale del Console onorario è inviolabile, intendendosi per «corrispondenza ufficiale» tutta la corrispondenza relativa al posto consolare onorario e alle sue funzioni.⁴⁰

La libertà di comunicazione del Console onorario si estende a quella mantenuta coi cittadini dello Stato d'invio. Egli ha il diritto di recarsi da loro; i cittadini dello Stato d'invio hanno il diritto di recarsi dal Console onorario e hanno la libertà di comunicare con lui.⁴¹ Al Console onorario si riconosce l'assistenza consolare prevista dall'art. 36, comma secondo, lettere b) e c) della Convenzione, qualora un cittadino dello Stato d'invio sia arrestato, incarcerato o messo in atto di

³⁷ Cfr. *ibidem*, art. 60, comma primo. Sul punto cfr. anche *infra*.

³⁸ Cfr. *ibidem*, art. 34.

³⁹ Cfr. *ibidem*, art. 35, comma primo.

⁴⁰ Cfr. *ibidem*, comma secondo.

⁴¹ Cfr. *ibidem*, art. 36, comma primo, lettera a).

detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione nella circoscrizione consolare di sua competenza.⁴²

La comunicazione del Console onorario con le Autorità dello Stato di residenza sono regolamentate dall'art. 38 della Convenzione sotto un duplice profilo. Nell'esercizio delle funzioni consolari alle quali è istituzionalmente preposto, infatti, il Console onorario può rivolgersi:

- a. alle Autorità locali competenti della circoscrizione consolare [di sua competenza];
- b. alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui sia ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi di questo Stato o dagli accordi internazionali in materia.⁴³

Nell'ordinamento giuridico italiano quest'ultima previsione non consente al candidato Console onorario o al Console onorario per il quale è in corso la procedura di rinnovo dell'*exequatur* di comunicare direttamente con le competenti Autorità italiane, ivi compreso il Ministero degli Affari Esteri. Come si vedrà in seguito,⁴⁴ sia nella procedura di nomina che in quella di rinnovo l'unico interlocutore del Ministero degli Affari Esteri è l'Ambasciata dello Stato d'invio.

La comunicazione tra il Console onorario e lo Stato di residenza è tutelata per i medesimi profili anche con riferimento agli Stati terzi di transito della corrispondenza consolare.⁴⁵

Ai sensi dell'art. 39 della Convenzione, il Consolato onorario può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse pre-

⁴² Cfr. *ibidem*, lettere b) e c).

⁴³ *Ibidem*, art. 38.

⁴⁴ Cfr. *infra*, § 2.2.2.

⁴⁵ Cfr. Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, art. 54, comma terzo.

viste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari compiuti.⁴⁶ Le somme così riscosse e le relative ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato di residenza.⁴⁷

Il diritto spettante al Console di carriera ad essere prontamente informato dallo Stato di residenza in caso di morte, di tutela o curatela, di naufragio e d'infortunio aereo concernenti i cittadini dello Stato d'invio e il naviglio avente la nazionalità dello Stato d'invio si estende anche al Console onorario.⁴⁸

I privilegi e le immunità previste dal Capo III della Convenzione non sono riconosciuti

ai membri della famiglia del funzionario consolare onorario [...].⁴⁹

Il riconoscimento dei privilegi e delle immunità da parte dello Stato di residenza avviene dal momento in cui il Console onorario entra nel territorio dello Stato di residenza, se straniero, oppure dal momento del rilascio dell'*exequatur*, se cittadino italiano.⁵⁰

Il suddetto riconoscimento viene meno al momento in cui il Console onorario lascia lo Stato di residenza o dopo un ragionevole lasso di tempo dalla cessazione delle funzioni, se straniero, oppure al momento della cessazione delle funzioni, se cittadino italiano.⁵¹

Il Console onorario è tenuto, ai sensi dell'art. 55, comma primo della Convenzione a **rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di re-**

⁴⁶ Cfr. *ibidem*, art. 39, comma primo.

⁴⁷ Cfr. *ibidem*, comma secondo. Cfr. anche *infra*.

⁴⁸ Cfr. *ibidem*, art. 37.

⁴⁹ *Ibidem*, art. 58, comma terzo.

⁵⁰ Cfr. *ibidem*, art. 53, comma primo.

⁵¹ Cfr. *ibidem*, comma terzo.

sidenza nonché ad astenersi dall'ingerenza negli affari interni dello Stato di residenza.⁵²

Il Capo III disciplina **la materia delle esenzioni**. L'art. 60 della Convenzione dispone che le stanze consolari d'un posto consolare onorario siano esenti da ogni imposta e tassa nazionale, regionale e comunale, purché lo Stato d'invio sia il proprietario o il conduttore dell'immobile in parola.⁵³ Da tale norma vengono però escluse le tasse riscosse a remunerazione di particolari servizi resi.⁵⁴

In qualsiasi altra ipotesi che differisca da quella succitata, il Console onorario non ha diritto, secondo la legislazione nazionale e la prassi consolidata del Ministero degli Affari Esteri italiano, ad alcuna esenzione fiscale per i locali adibiti all'esercizio delle funzioni consolari alle quali è preposto.

La Repubblica Italiana, conformemente alla norma internazionale codificata all'art. 62 della Convenzione, accorda l'ingresso e **l'esenzione doganale** per i seguenti oggetti, purché destinati esclusivamente all'uso ufficiale del Consolato onorario che li introduce:

- stemmi;
- bandiere;
- insegne;
- sigilli e timbri;
- libri;
- stampati ufficiali;
- mobilia;
- materiale e forniture d'ufficio;

⁵² Cfr. *ibidem*, art. 55, comma primo.

⁵³ Cfr. *ibidem*, art. 60, comma primo.

⁵⁴ Cfr. *ibidem*.

- oggetti analoghi forniti al Consolato onorario dallo Stato d'invio.⁵⁵

I soli funzionari consolari onorari che non esercitino in Italia un'attività professionale o commerciale sono esenti dall'applicazione delle leggi nazionali in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.⁵⁶

Il Console onorario è esentato dall'applicazione delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana limitatamente alle eventuali indennità e agli eventuali emolumenti che riceva dallo Stato d'invio in ragione dell'esercizio delle funzioni consolari.⁵⁷

Il funzionario consolare onorario è infine esente

da ogni prestazione personale, da ogni servizio d'interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquartieramenti.⁵⁸

In tutte i casi non richiamati dalle summenzionate norme in materia di esenzione, i Consoli onorari di Stati esteri in Italia sono tenuti all'integrale osservanza della legislazione italiana.

2.1.2 *Le immunità consolari*

Ai sensi della Convenzione di Vienna, il Console onorario gode di limitate immunità. Queste possono distinguersi in due specie:

- le immunità giurisdizionali;
- l'inviolabilità degli archivi.

⁵⁵ Cfr. *ibidem*, art. 62.

⁵⁶ Cfr. *ibidem*, art. 65.

⁵⁷ Cfr. *ibidem*, art. 66.

⁵⁸ *Ibidem*, art. 67.

Le immunità sono sempre rinunciabili da parte dello Stato d'invio.⁵⁹ La rinuncia deve essere espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza.⁶⁰

Per quanto riguarda **le immunità giurisdizionali**, la Convenzione riconosce ai Consoli onorari la sola immunità funzionale.⁶¹ Ciò significa che

non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.⁶²

Le eccezioni a tale regola sono due. L'immunità funzionale non è riconosciuta nel caso d'azione civile

- a. risultante da un contratto che un funzionario consolare [onorario] [...] non abbia conchiuso espressamente o implicitamente come mandatario dello Stato d'invio;
- b. promossa da un terzo per danno risultante da un infortunio cagionato nello Stato di residenza da un veicolo, naviglio o aeromobile.⁶³

Qualora il Console onorario sia investito in sede giudiziaria di un'azione civile concernente una delle suddette ipotesi, non potrà pertanto sollevare l'eccezione preliminare di immunità funzionale, dovendo quindi egli rispondere dell'istanza processuale mossa dal terzo attore nei suoi confronti.

⁵⁹ Cfr. *ibidem*, art. 45. L'applicabilità ai Consoli onorari dell'art. 45 è disposta dall'art. 58, comma secondo.

⁶⁰ Cfr. *ibidem*, comma secondo.

⁶¹ Cfr. *ibidem*, artt. 58, comma secondo e 43, comma primo.

⁶² *Ibidem*, art. 43, comma primo.

⁶³ *Ibidem*, comma secondo.

L'immunità in parola non è invocabile dal Console onorario nel caso di domande riconvenzionali direttamente legate alla domanda giudiziale esperita in via principale.⁶⁴ La rinuncia all'immunità giurisdizionale per un'azione civile o amministrativa, inoltre, non comporta di per sé la rinuncia all'immunità dalle misure esecutive del giudizio. In quest'ultimo caso, la rinuncia deve essere distinta da quella generale di cognizione.⁶⁵

Il Console onorario, ai sensi dell'art. 44, comma terzo della Convenzione,⁶⁶ è esonerato dall'obbligo di testimonianza sui fatti attinenti all'esercizio delle funzioni consolari onorarie. La disposizione citata così recita:

I membri d'un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e a produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali che le concernono. Essi sono anche autorizzati a non testimoniare come esperti in materia di diritto nazionale dello Stato d'invio.⁶⁷

Per quanto concerne **l'inviolabilità dei locali**, occorre precisare i limiti entro i quali questa è riconosciuta in favore dei Consolati onorari. L'art. 59 della Convenzione, applicando al tema della protezione delle stanze consolari il principio generale di diritto internazionale sulla protezione degli stranieri e delle Missioni diplomatiche e consolari straniere,⁶⁸ così dispone in tema di protezione delle stanze consolari:

⁶⁴ Cfr. *ibidem*, art. 45, comma terzo.

⁶⁵ Cfr. *ibidem*, comma quarto.

⁶⁶ L'art. 44, comma terzo è richiamato dall'art. 58, comma secondo della Convenzione in tema di disposizioni generali concernenti le agevolazioni, i privilegi e le immunità dei Consoli onorari.

⁶⁷ *Ibidem*, art. 44, comma terzo.

⁶⁸ Cfr. CONFORTI, *Diritto internazionale*, settima edizione, Napoli, 2006, pp. 207-208 e 219 ss.

Lo Stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere le stanze consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire che siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.⁶⁹

Si tratta, quindi, di una regola invocabile solo indirettamente dallo Stato d'invio del Console onorario, ovverosia allorquando lo Stato di residenza non abbia adottato le misure necessarie — preventive o repressive — per la protezione delle stanze consolari.

Qualora l'Ambasciata dello Stato d'invio rilevi una questione di sicurezza riguardante un Consolato onorario, può trasmettere con Nota Verbale la richiesta di un esame della situazione all'Ufficio I del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Quest'ultimo istruisce la relativa pratica, sottoponendo la richiesta alle competenti Autorità italiane di sicurezza, le quali procedono ad una valutazione specifica e alla determinazione finale in tema di protezione delle stanze consolari. La competenza delle Autorità italiane di sicurezza in materia è insindacabile ed esclusiva.

La norma-chiave in tema di inviolabilità è l'art. 61 della Convenzione. Essa disciplina **la materia degli archivi e dei documenti consolari di un Consolato onorario**. La citata disposizione recita in questo modo:

L'archivio e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo del posto consolare e di ogni persona che lavora con lui,

⁶⁹ *Ibidem*, art. 59.

come anche dai beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o commercio.⁷⁰

Tale regola riconosce pertanto l'inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari, nel solco del predetto principio generale di diritto internazionale secondo il quale lo Stato di residenza non deve interferire con l'attività istituzionale posta in essere dalla Missione diplomatica o consolare straniera. Tuttavia, affinché l'inviolabilità sia utilmente invocabile, si prevede che gli archivi e i documenti consolari del Console onorario siano inequivocabilmente distinti e fisicamente separati da quelli privati o professionali.

Il diritto internazionale consuetudinario, come codificato dalla Convenzione, reputa perciò meritevole di particolare tutela l'interesse dello Stato di residenza a che la sua legislazione interna in materia civile, tributaria, amministrativa e penale resti comunque osservata, così prevenendo gli abusi del principio in parola che deriverebbero dall'eventuale confusione degli archivi e dei documenti personali e consolari.

In modo conforme, l'art. 55, comma secondo, della Convenzione dispone che

[l]e stanze consolari non saranno adoperate in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.⁷¹

e che quest'ultima previsione normativa

non esclud[e] la possibilità di impiantare, in una parte dell'edificio dove sono le stanze del posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che le stanze occupate da questi siano separate da quelle del posto consolare. In questo caso, tali uffici non sono con-

⁷⁰ *Ibidem*, art. 61.

⁷¹ *Ibidem*, art. 55, comma secondo. L'applicabilità ai Consoli onorari dell'art. 55 è sancita dall'art. 58.

siderati, ai fini della presente Convenzione, come facenti parte delle stanze consolari.⁷²

La Convenzione esclude l'inviolabilità personale tra le immunità riconosciute al Console onorario.⁷³ Tuttavia, in tema di obbligo di notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o d'esecuzione forzata, l'art. 58, comma secondo, estende ai Consoli onorari l'applicazione dell'art. 42, che recita:

In caso d'arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare o di perseguimento penale contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al più presto il capo del posto consolare. Se quest'ultimo stesso è oggetto d'una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne in via diplomatica lo Stato d'invio.⁷⁴

Dal combinato disposto degli artt. 58, comma secondo e 42 deriva quindi un'attenuata tutela della posizione consolare onoraria sotto il profilo in parola: pur non riconoscendosi l'inviolabilità personale del Console onorario, qualora egli sia sottoposto ad una delle misure detentive o esecutive menzionate, si fa obbligo in capo allo Stato di residenza di darne pronta informazione per via diplomatica allo Stato d'invio.

Conformemente al predetto principio di diritto internazionale sul trattamento degli stranieri e degli organi diplomatici e consolari di Stati esteri, l'art. 64 della Convenzione regola l'obbligo dello Stato di residenza di accordare una protezione adeguata al Console onorario. La norma così dispone:

⁷² *Ibidem*, comma terzo.

⁷³ L'art. 58 della Convenzione, infatti, non estende l'applicazione dell'art. 41 sull'inviolabilità personale dei funzionari consolari di carriera ai Consoli onorari. Cfr. *Ibidem*, art. 58, commi primo e secondo.

⁷⁴ *Ibidem*, art. 42.

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria a cagione del suo stato ufficiale.⁷⁵

Tale norma non riconosce l'immunità personale al Console onorario, ma un impegno generale dello Stato di residenza a proteggere l'incolumità fisica del Console onorario, adottando, se del caso, idonee misure di sicurezza preventive o repressive, in ragione del suo *status* di organo consolare onorario di uno Stato estero e proporzionalmente ad esso.

Pertanto, nell'ordinamento giuridico italiano spetta alle competenti Autorità nazionali l'esclusiva ed insindacabile valutazione preventiva sulla sussistenza dei rischi e successiva sulla portata delle misure repressive da adottarsi.

Allo stesso criterio si ispira l'art. 63 della Convenzione in tema di procedura penale che veda coinvolto il Console onorario:

Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare onorario, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev'essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché divenga necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui dev'essere aperta nel termine più breve.⁷⁶

⁷⁵ *Ibidem*, art. 64.

⁷⁶ *Ibidem*, art. 63.

2.2 *La Circolare del Ministero degli Affari Esteri*

Al fine di **valorizzare la figura politica e sociale del Console onorario in Italia**, nel 2010 il Ministero degli Affari Esteri ha disciplinato la materia in modo puntuale, chiarendo infatti — sia dal punto di vista procedurale che di merito — le regole per l'assenso all'istituzione dei Consolati onorari di Stati esteri sul territorio nazionale e l'autorizzazione alla nomina dei relativi Consoli onorari.

La disciplina interna dei Consolati onorari in Italia è quindi oggi sancita, in conformità alle norme consuetudinarie internazionali codificate dalla Convenzione, dalla Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 3 del 16 luglio 2010, che riprende e sistematizza le Note Verbali circolari indirizzate nel corso del tempo alle Rappresentanze diplomatiche estere accreditate presso il Quirinale.

La disciplina generale in tema di Consolati onorari comprende i profili dell'**istituzione di nuovi Uffici consolari onorari in territorio italiano**, i **requisiti oggettivi** che l'istituendo Consolato onorario deve possedere, i **requisiti soggettivi richiesti al candidato Console onorario** nonché le regole di procedura che le Ambasciate proponenti e il Ministero degli Affari Esteri sono chiamati ad osservare nel quadro del procedimento di istituzione del Consolato onorario e di autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie del candidato Console onorario.

2.2.1 *L'istituzione di un Consolato onorario*

In materia di istituzione dei Consolati onorari e di esercizio delle relative funzioni, i principi fondamentali sono due: la natura facoltativa dell'istituzione delle funzioni consolari onorarie e il consenso necessario dello Stato di residenza.

Quanto al primo dei due principi, l'art. 68 della Convenzione di Vienna dispone nel modo seguente:

Ogni Stato è libero di risolvere se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari.⁷⁷

Tale disposizione permette di definire la richiesta dello Stato d'invio di istituire un Ufficio consolare onorario e quella dello Stato di residenza di autorizzarne l'istituzione come atti internazionali di tipo politico, ovvero quegli atti statali a rilevanza internazionale che non sono giuridicamente dovuti ma si fondano su valutazioni politiche, di opportunità, quindi discrezionali, liberamente esperibili dagli Stati.

L'art. 4, comma primo della Convenzione di Vienna sancisce il secondo principio fondamentale per la materia in trattazione, disponendo che l'istituzione di un posto consolare sul territorio dello Stato di residenza sia possibile esclusivamente previo consenso di questo Stato.⁷⁸ Tale previsione non distingue tra gli Uffici consolari di carriera e quelli onorari, applicandosi pertanto ad entrambe le fattispecie.

Il Ministero degli Affari Esteri è così chiamato ad istruire il procedimento per l'autorizzazione delle richieste, avanzate dalle Rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso il Quirinale, di istituzione dei loro Consolati onorari in Italia. **La competenza interna al Ministero degli Affari Esteri ad istruire il predetto procedimento è conferita all'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.**

⁷⁷ *Ibidem*, art. 68.

⁷⁸ Cfr. *ibidem*, art. 4, comma primo.

A questo Ufficio, quindi, devono essere trasmesse le richieste e la relativa documentazione da parte delle Ambasciate proponenti, secondo i criteri e le modalità di seguito precisate.

Il consenso dello Stato di residenza è parimenti richiesto per la sede del posto consolare da istituire, la sua classe e la sua circoscrizione consolare, previa indicazione dello Stato d'invio.⁷⁹ Analogamente, le modificazioni intervenute successivamente all'istituzione di un Consolato onorario che riguardano la sede, la classe e la circoscrizione consolare potranno essere apportate dallo Stato d'invio solamente col consenso dello Stato di residenza.⁸⁰

Nella valutazione inerente la concessione del consenso necessario all'istituzione di un Ufficio consolare onorario straniero sul proprio territorio, lo Stato di residenza generalmente si attiene ad una serie di requisiti cui la richiesta dello Stato d'invio deve ottemperare. Per quanto riguarda l'Italia, tali requisiti sono espressamente elencati dalla Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 3 del 16 luglio 2010.⁸¹ **Questi si distinguono in requisiti oggettivi e requisiti soggettivi.** I primi riguardano le caratteristiche dell'istituendo Consolato onorario; i secondi concernono le qualità in possesso della persona del candidato Console onorario.

2.2.1.1 I requisiti oggettivi

La Circolare definisce i requisiti oggettivi, precisando, a proposito delle regole generali da osservare nella scelta della sede dell'istituendo Consolato onorario, che nella concessione dell'assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario il Ministero si attiene ai seguenti criteri generali:

⁷⁹ Cfr. *ibidem*, comma secondo.

⁸⁰ Cfr. *ibidem*, comma terzo.

⁸¹ Di seguito, per indicare la Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 3 del 16 luglio 2010, si utilizzerà, per ragioni di economia espositiva, la locuzione "la Circolare".

- un Ufficio consolare onorario non può essere istituito nella stessa città sede di una Ambasciata o di un Ufficio consolare di carriera;
- un Ufficio consolare onorario è istituito di regola nella città capoluogo di Regione oppure in una città sede di un porto marittimo con elevato traffico commerciale. Può essere istituito in una città diversa qualora la richiesta sia dettata da necessità dello Stato d'invio inerenti l'esercizio delle funzioni consolari in tale città. Detta richiesta può essere presa in considerazione sulla base delle motivazioni addotte.

In aggiunta, si rammenta alle Rappresentanze diplomatiche che, nel presentare richieste di istituzione di Uffici consolari onorari al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, è bene indicare:

- la sede e il livello dell'Ufficio consolare;
- l'esatta circoscrizione consolare, tenendo conto della necessità di situarla nel contesto della rete diplomatico-consolare dello Stato d'invio, nonché dell'esigenza di evitare ingiustificate concentrazioni di Uffici consolari in determinate aree del territorio nazionale.
- gli elementi informativi sugli interessi dello Stato d'invio che l'Ufficio consolare dovrà proteggere e promuovere, ivi incluse attività commerciali, economiche, culturali e scientifiche, nonché dati precisi sulla consistenza della collettività di cittadini dello Stato d'invio residenti nella circoscrizione consolare e sul flusso dei turisti da, e per, lo Stato d'invio.

Il primo dei cinque requisiti oggettivi in parola vieta l'istituzione di un Consolato onorario nella città che sia già sede dell'Ambasciata

dello Stato del Consolato onorario da istituire. Analogamente, si fa divieto di istituzione dell'Ufficio consolare onorario nella stessa città già sede di un Consolato di carriera.

Il primo dei due divieti in parola si fonda sull'assunto che nella capitale d'Italia, ove sono ubicate le Rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Quirinale, queste ultime possano aprire, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni consolari, una Sezione consolare oppure un Ufficio consolare di carriera. Sfugge a tale regola l'ipotesi delle Rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Quirinale che hanno sede al di fuori del territorio nazionale. In questo caso è naturalmente ammessa l'istituzione di un Consolato onorario in Roma.

Il secondo divieto riflette la preferenza per i Consolati di carriera e si coordina col divieto di dar vita ad ingiustificate concentrazioni di Uffici consolari nella stessa area geografica.

Quanto al secondo dei cinque requisiti oggettivi, **la regola-base è che un Consolato onorario venga istituito in una città che sia capoluogo di Regione.** Si ammettono però **due deroghe** a questa norma.

La prima deroga prevede che **l'Ufficio consolare onorario possa essere istituito in un'altra città, purché questa sia sede di un porto marittimo** che vanti un elevato traffico commerciale con lo Stato d'invio oppure con le navi battenti bandiera del suddetto Stato. Nella richiesta di istituzione del Consolato onorario l'Ambasciata richiedente può argomentare, se lo ritiene opportuno, l'indicazione della città avente un porto marittimo con le suddette caratteristiche quale sede dell'istituendo Consolato onorario. La valutazione finale sul traffico commerciale esistente tra le parti in parola, nel porto marittimo della città prescelta, compete comunque, in via esclusiva, al Ministero degli Affari Esteri.

La seconda deroga ammette l'istituzione dell'Ufficio consolare onorario in una città diversa da quella che sia capoluogo di Regione, o da quella avente un porto marittimo con le summenzionate qualità, nel caso in cui **lo Stato d'invio la giustifichi con ragioni di necessità straordinarie afferenti l'esercizio delle funzioni consolari in detta città**. Anche per quest'ultima ipotesi, la valutazione finale della rilevanza degli esposti motivi alla base della scelta notificata dallo Stato d'invio spetta, in via esclusiva, al Ministero degli Affari Esteri.

Il terzo dei requisiti oggettivi succitati prevede **l'indicazione puntuale della sede del Consolato da istituire, nonché del livello dello stesso, ovvero sia la classe consolare**. In tema di classi consolari, l'art. 9, comma primo della Convenzione di Vienna dispone nel modo seguente:

I capi di posti consolari sono ripartiti in quattro classi,
come segue:

- a. Consoli Generali;
- b. Consoli;
- c. Vice Consoli;
- d. Agenti consolari.⁸²

Tale ripartizione è applicabile anche ai Consolati onorari ed è quella utilizzata dallo Stato italiano per distinguere i livelli degli Uffici consolari stranieri in Italia, sia di carriera che onorari. Di conseguenza, nel sottoporre al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la richiesta di istituzione di un Ufficio consolare onorario, l'Ambasciata proponente deve indicare espressamente qual è, tra i quattro livelli elencati dall'art. 9, comma primo della Convenzione di Vienna, quello attribuito all'istituendo Consolato.

⁸² Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, art. 9, comma primo.

Il quarto criterio oggettivo concerne la circoscrizione consolare di competenza. L'art. 1, comma primo, lett. b) della Convenzione di Vienna definisce **la circoscrizione consolare** come

il territorio assegnato ad un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari.⁸³

Questa deve essere definita nella sua estensione geografica secondo quattro possibili livelli, di seguito elencati in senso ascendente: provinciale; inter-provinciale; regionale; inter-regionale. La circoscrizione consolare di un Consolato onorario può quindi coincidere col territorio della singola provincia, oppure di due o più province della stessa Regione, o ancora della singola Regione, o infine di due o più Regioni.

L'indicazione della competenza per territorio dell'istituendo Ufficio consolare onorario deve però tenere conto dell'esistente rete diplomatico-consolare dello Stato d'invio, al fine di **evitare concentrazioni ingiustificate di Consolati in specifiche aree del territorio nazionale**.

Per "ingiustificata concentrazione" si intende una sproporzionata localizzazione di Uffici consolari onorari di uno Stato d'invio rispetto ai consueti criteri coi quali si misurano gli interessi consolari da tutelare in quella determinata area geografica: la consistenza numerica della comunità di cittadini di detto Stato ivi residenti; il volume degli scambi commerciali; i flussi turistici; l'entità delle iniziative di promozione culturale. Anche per questo requisito oggettivo, la valutazione finale circa l'esistenza di un'ingiustificata concentrazione di Uffici consolari di uno Stato d'invio in una determinata area geografica dello Stato italiano spetta, in via esclusiva, al Ministero degli Affari Esteri.

⁸³ *Ibidem*, art. 1, comma primo, lett. b).

L'ultimo requisito oggettivo in esame è quello, tra i cinque prescritti, inerente **le considerazioni di tipo politico-consolare** che il Ministero degli Affari Esteri è chiamato a svolgere in sede di valutazione della richiesta di istituzione di un Consolato onorario. Questo infatti riguarda la valutazione degli interessi consolari che lo Stato d'invio intende proteggere e promuovere mediante l'istituzione di un Ufficio consolare onorario nella circoscrizione consolare prescelta.

A tale proposito, gli elementi sulla base dei quali il Ministero degli Affari Esteri è chiamato ad una determinazione sono quelli anzidetti a proposito della valutazione sulla "ingiustificata concentrazione" di Consolati onorari in una specifica area geografica dello Stato italiano: attività economico-commerciali; iniziative culturali e scientifiche; flussi turistici; consistenza numerica della collettività dello Stato d'invio residente nella circoscrizione consolare indicata dall'Ambasciata proponente.

2.2.1.2 I requisiti soggettivi

Passando alla trattazione dei **requisiti soggettivi**, vale a dire quei requisiti che devono risultare in possesso della persona del candidato Console onorario a partire dalla data di notificazione della candidatura da parte della sua Rappresentanza Diplomatica e fino al termine dell'esercizio delle funzioni consolari onorarie, il Ministero degli Affari Esteri, nella concessione dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni consolari, si attiene ai seguenti criteri generali:

- i titolari di pubbliche funzioni, comprese quelle elettive ed onorarie, i dipendenti dello Stato italiano e delle altre Pubbliche Amministrazioni non possono ricoprire un incarico consolare onorario. Lo svolgimento di funzione pubblica o la qualità di dipendente pubblico intervenute successivamente all'accresi-

tamento in qualità di Console onorario comporta la decadenza dall'incarico;

- non possono essere autorizzate nomine di funzionari consolari in aggiunta al titolare dell'Ufficio consolare onorario;
- richieste di autorizzazione per candidati titolari di Uffici consolari che siano già titolari di Uffici consolari di altri Stati devono essere corredate dall'assenso del primo Stato d'invio;
- i Consoli onorari devono risiedere nella città sede dell'Ufficio consolare onorario o quantomeno nella relativa provincia.

A questi quattro criteri se ne aggiunge un quinto, di particolare rilevanza in quanto afferente alla sfera dell'onorabilità del candidato Console onorario, di cui si dirà a breve.

I requisiti soggettivi richiesti per l'autorizzazione sono da intendersi inderogabili. Con riferimento all'ipotesi di sopravvenuta inosservanza dei predetti criteri, inoltre, il Ministero degli Affari Esteri provvede al ritiro dell'autorizzazione, dandone comunicazione all'Ambasciata ed alle Amministrazioni ed enti italiani competenti.

È doveroso rilevare l'opportunità, sulla base del **principio di leale collaborazione** che deve sempre sottendere i rapporti tra le Rappresentanze diplomatiche ed il Ministero degli Affari Esteri nel procedimento di specie, che sia la stessa Ambasciata — qualora uno o più dei criteri prescritti venga a mancare nelle more del procedimento di autorizzazione o durante l'esercizio delle autorizzate funzioni consolari onorarie — a notificare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica il motivo ostativo e, di conseguenza, il ritiro della candidatura o la revoca della nomina del Console onorario.

Il primo dei cinque motivi ostativi in parola è quello della **titolarità di pubbliche funzioni e la qualifica di dipendente pubblico**. Si ritiene infatti che il cittadino non possa essere un organo dello Stato italiano e, nel contempo, un organo di un altro Stato.

Qualora, al momento della presentazione della sua candidatura al Ministero degli Affari Esteri, il candidato Console onorario risulti titolare di pubbliche funzioni, comprese quelle elettive ed onorarie, oppure sia dipendente dello Stato italiano o di altre pubbliche amministrazioni, qualsiasi sia il suo livello di inquadramento o la tipologia del rapporto di pubblico impiego che lo concerne, non potrà ricoprire l'incarico consolare onorario. Qualora, analogamente, tale motivo intervenga posteriormente rispetto al momento dell'accreditamento del titolare quale Console onorario, esso costituirà motivo di decadenza in via sopravvenuta dall'incarico.

Tutte le cariche pubbliche elettive sono da intendersi incompatibili con l'incarico consolare onorario, ivi comprese la figura di consigliere circoscrizionale e consigliere comunale. Anche le cariche onorarie della Magistratura - ad esempio, il Vice Procuratore onorario - sono incompatibili con l'incarico di Console onorario.

Quanto al secondo criterio, va rammentato quanto detto a proposito dell'istituzione del Consolato onorario in tema di organico e qualifiche consolari onorarie.⁸⁴ Un ulteriore motivo di diniego all'assenso della nomina di Consoli onorari emerge infatti dalla prassi internazionale, cui l'Italia si attiene, in base alla quale l'Ufficio consolare onorario si identifica con la persona del titolare. Di conseguenza, **il Ministero degli Affari Esteri non autorizza alcuna nomina ulteriore in aggiunta a quella del titolare dell'Ufficio consolare onorario** e non ammette la formazione di un vero e proprio organico. Ad esempio, non si ammette la nomina di un Console onora-

⁸⁴ Cfr. *supra*, § 2.2.1.

rio in aggiunta ad un Console Generale onorario, oppure quella di un Vice Console onorario che si affianca ad un Console onorario.

Analogamente, sono autorizzati a svolgere le funzioni soltanto i titolari degli Uffici consolari onorari e non il personale che eventualmente presta servizio presso detti Uffici, in quanto privo di legittimazione. Ciò non impedisce al Console onorario di assumere dei collaboratori coi quali instaurare un rapporto di lavoro di natura privatistica.

Il terzo requisito prescrive il **previo assenso dello Stato d'invio** per le richieste di autorizzazione all'esercizio di funzioni consolari onorarie in Italia in favore di candidati che risultino già titolari di Uffici consolari di altri Stati. L'art. 18 della Convenzione di Vienna così dispone sul tema:

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in questo Stato.⁸⁵

Ciò significa che, in linea di principio, il Console onorario dello Stato "A" in Italia possa essere nominato Console onorario anche dello Stato "B", previo assenso del Ministero degli Affari Esteri. Affinché la candidatura risulti valida, però, lo Stato d'invio — lo Stato "A" — deve esprimere il proprio consenso a tale investitura, in difetto del quale il Ministero degli Affari Esteri non può approvarla.

La quarta prescrizione riguarda **la residenza del Console onorario**. Il Ministero degli Affari Esteri assume inderogabilmente che il Console onorario risieda permanentemente nella città sede dell'Ufficio consolare onorario da lui diretto o, quantomeno, che la sua residenza risulti all'interno del perimetro provinciale della predetta città.

⁸⁵ Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, art. 18.

All'atto della notificazione della candidatura al Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata è quindi tenuta ad indicare il Comune di residenza del candidato Console onorario. Con riferimento alla tipologia della residenza, è bene precisare che non è ammessa dal Ministero degli Affari Esteri la residenza "temporanea" o "provvisoria" nella città sede del Consolato onorario, né la residenza ubicata al di fuori del territorio provinciale, ancorché corredata da attestazioni comprovanti l'ubicazione del centro d'affari principale del candidato nel territorio provinciale.

L'ultimo requisito soggettivo, il quinto, attiene al **profilo dell'onorabilità della persona del candidato** ed è quindi di precipua importanza, stanti le esigenze del Ministero degli Affari Esteri di tutelare nel procedimento in esame la sicurezza dello Stato. Come si vedrà a breve, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, al fine della concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di Console onorario, avvia una procedura interna di valutazione dei requisiti oggettivi e di verifica dei requisiti soggettivi.⁸⁶

Con riferimento al secondo profilo procedurale, la Rappresentanza Diplomatica è quindi invitata a raccogliere i certificati del casellario giudiziale della personalità da candidare rilasciati entro i tre mesi dalla data della richiesta, per una valutazione preliminare di opportunità.

Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, di concerto con le competenti Autorità italiane, provvede all'opportuna verifica del suddetto requisito e degli altri requisiti soggettivi sia in fase di autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari che di rinnovo della stessa, riservandosi il diritto di rigettare la richiesta di autorizzazione o di rinnovo e di revocare in via sopravvenuta la già concessa autorizzazione.

⁸⁶ Cfr. *infra*, § 2.2.1.3.

Nell'ipotesi di una sostituzione della persona del Console onorario, i prescritti requisiti soggettivi dovranno essere comunque in possesso del candidato Console onorario sostituito, per nulla variando la procedura di autorizzazione che di seguito si va a descrivere.

2.2.2 La procedura per l'istituzione del Consolato onorario

La procedura per l'assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario e all'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie in Italia è composta da tre distinte fasi. I soggetti che partecipano di questo procedimento sono esclusivamente due: l'Ambasciata dello Stato d'invio accreditata presso il Quirinale e, per il Ministero degli Affari Esteri, l'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Nel corso della procedura, il Ministero degli Affari Esteri intrattiene la corrispondenza relativa alle pratiche in tema di istituzione di Uffici consolari onorari, oltre che quelle di autorizzazione ai loro candidati titolari allo svolgimento delle funzioni consolari onorarie, **soltanto con le Rappresentanze diplomatiche.** È esclusa, pertanto, qualsivoglia comunicazione tra il Ministero degli Affari Esteri e la persona del candidato Console onorario, il quale può ricevere esclusivamente dalla sua Rappresentanza Diplomatica le informazioni circa lo stato del procedimento riguardante la sua candidatura che siano state eventualmente trasmesse dal Ministero degli Affari Esteri all'Ambasciata proponente.

La prima delle tre fasi è caratterizzata dalla **richiesta di assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario e all'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie in Italia**, che l'Ambasciata dello Stato d'invio deve trasmettere con apposita Nota Verbale all'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. La richiesta deve attenersi ai requisiti oggettivi e soggettivi prescritti

per l'assenso all'istituzione del Consolato onorario, di cui si è già detto in precedenza.⁸⁷

Le Rappresentanze diplomatiche sono altresì tenute a presentare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, nel più breve tempo possibile dalla data di ricezione della comunicazione di assenso all'istituzione dell'Ufficio consolare onorario e di autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie, le Lettere Patenti riferite al Console onorario di nuova nomina che abbia ricevuto il benestare del Ministero degli Affari Esteri.

Le Lettere Patenti, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, sono un documento che, redatto per ciascuna nomina, attesta la qualità del Console onorario e deve indicare i seguenti dati:

- il nome e cognome del Console onorario;
- la sua categoria e classe;
- la circoscrizione consolare del Consolato onorario che egli è chiamato a presiedere;
- la sede del posto consolare.⁸⁸

È bene ricordare che, qualora le Lettere Patenti non pervengano al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica **nel termine di un anno dalla concessione del benestare del Ministero degli Affari Esteri**, quest'ultimo sarà da considerarsi revocato con effetto immediato.

La seconda delle tre fasi si apre con **l'avvio della procedura di valutazione della richiesta** notificata al Ministero degli Affari Esteri. Tale procedura, istruita dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, è quella in cui viene sottoposta a verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.⁸⁹ Per i primi, il Cerimoniale Diplomatico della

⁸⁷ Cfr. *supra*, §§ 2.2.1.1 e 2.2.1.2.

⁸⁸ Cfr. *ibidem*, art. 11, comma primo.

⁸⁹ Cfr. *supra*, § 2.2.

Repubblica raccoglie le valutazioni dei competenti Uffici del Ministero degli Affari Esteri nonché delle competenti Autorità italiane. A quest'ultime, sentite dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, spetta inoltre il giudizio sul possesso dei requisiti soggettivi.

Il giudizio finale, che chiude la fase in parola e determina l'assenso o il diniego alla richiesta di istituire un Ufficio consolare onorario, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie in favore del candidato Console onorario, è di **competenza esclusiva del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica**, una volta raccolte tutte le informazioni pertinenti dagli Uffici competenti del Ministero degli Affari Esteri e i pareri sulla persona del candidato Console onorario resi dalle suddette Autorità.

La terza ed ultima fase consiste nella **notificazione della determinazione posta in essere ad esito della fase precedente**. La concessione dell'assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario e dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie in Italia viene notificata dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica all'Ambasciata di pertinenza e alle Amministrazioni ed enti italiani competenti.

Analogamente, la comunicazione circa il diniego dell'assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario viene notificata con Nota Verbale dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica all'Ambasciata proponente. Ciò vale anche per l'ipotesi di ritiro dell'assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario e all'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie in Italia che siano già concessi, qualora il Ministero degli Affari Esteri rilevi l'esistenza di un motivo ostativo in via sopravvenuta.

Nel comunicare il rigetto della richiesta avanzata dalla Rappresentanza Diplomatica dello Stato d'invio, **il Ministero degli Affari**

Esteri non è tenuto a precisarne i motivi, conformemente a quanto prescrive l'art. 12 della Convenzione.⁹⁰

L'autorizzazione all'esercizio in territorio italiano delle funzioni consolari onorarie è concessa dal Ministero degli Affari Esteri con validità quinquennale. Qualora, tuttavia, lo Stato d'invio intenda usufruire di un'autorizzazione valida per un arco temporale inferiore ai cinque anni, la richiesta che la sua Rappresentanza Diplomatica è tenuta a presentare deve precisare le motivazioni addotte alla base di tale preferenza. Sul punto il Ministero degli Affari Esteri valuta e determina in via esclusiva ed insindacabile.

Delle concessioni e degli eventuali ritiri delle autorizzazioni all'esercizio delle funzioni consolari onorarie in Italia è data notizia mediante **la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.**

2.2.3 Il rinnovo delle funzioni consolari onorarie

Alla scadenza dei cinque anni di ordinaria validità dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie, o del termine inferiore eventualmente accordato dal Ministero degli Affari Esteri, lo Stato d'invio, qualora lo ritenga opportuno, può procedere alla **richiesta di rinnovo** della predetta autorizzazione in scadenza con apposita Nota Verbale indirizzata all'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

È importante ricordare che, qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in parola non pervenga al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica **entro sei mesi dalla scadenza** del suddetto, il Ministero degli Affari Esteri potrà considerare decaduta la nomina dell'agente consolare, informandone l'Ambasciata dello Stato d'invio e le competenti Autorità italiane.

⁹⁰ Cfr. Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, art. 12.

Per il rinnovo dell'assenso all'esercizio delle funzioni consolari onorarie in Italia, **il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica procede ad una nuova verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti.**⁹¹ La richiesta di rinnovo da parte dell'Ambasciata proponente deve contenere il *curriculum vitae* aggiornato del Console onorario e ogni altra eventuale informazione concernente la persona del titolare dell'Ufficio consolare onorario che possa rilevare nel quadro della suddetta procedura.

Il Ministero degli Affari Esteri non fissa un'età-limite per il Console onorario, ovverosia un'età anagrafica massima raggiunta la quale non è consentita la titolarità di un Ufficio consolare onorario. Non è quindi previsto un limite alle richieste di rinnovo dell'autorizzazione in favore del medesimo Console onorario, essendo lo Stato d'invio — in ossequio al principio sancito dall'art. 68 della Convenzione di Vienna della libertà di nomina del Console onorario da parte dello Stato d'invio⁹² — libero di indicare il titolare del proprio Ufficio consolare onorario, nonché di chiederne il rinnovo delle funzioni in piena discrezionalità.

2.2.4 *L'accesso agli atti ministeriali*

L'accesso agli atti costituenti il procedimento avviato e diretto dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica per il rilascio dell'*exequatur* in favore del Console onorario **è negato dal Regolamento recante le norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti**

⁹¹ Cfr. *supra*, § 2.2.1.2.

⁹² Cfr. *supra*, § 2.2.1.

al diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 604 del 7 settembre 1994.⁹³

L'art. 2 del Regolamento, infatti, nell'elencare le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, include le seguenti classi documentali:

- b) documenti concernenti procedure di assenso alla nomina di Consoli onorari; [...]
- hh) documenti relativi alla nomina di Consoli Generali onorari e Consoli onorari nonché autorizzazione a nomina (da parte del Capo Missione o del titolare dell'Ufficio consolare di prima categoria) dei Vice Consoli e Agenti consolari onorari;
- ii) documenti relativi alla determinazione e variazione delle competenze dei funzionari onorari, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali.⁹⁴

Da tale disposizione discende **l'impossibilità da parte del candidato Console onorario di conoscere le motivazioni alla base della concessione o della mancata concessione del richiesto *exequatur* non-**

⁹³ L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il combinato disposto dell'art. 24 di questa Legge, come modificata dalla Legge n. 15 del 11 febbraio 2005, e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27 giugno 1992 definisce le norme di principio riguardanti l'esclusione dal diritto di accesso di alcune categorie di documenti amministrativi e rinvia alla regolamentazione di secondo grado per la relativa disciplina di dettaglio. Il Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 604 del 7 settembre 1994 ne costituisce organica attuazione per i documenti del Ministero degli Affari Esteri.

⁹⁴ Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 604 del 7 settembre 1994, art. 2, lett. b), hh) e ii).

ché del rinnovo o del mancato rinnovo dello stesso da parte del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Come si è già rilevato,⁹⁵ il Ministero degli Affari Esteri non è inoltre tenuto a riferire le predette motivazioni né all'Ambasciata proponente, né alla persona del candidato Console onorario, in ragione della regola di cui all'art. 12 della Convenzione di Vienna.

2.2.5 La carta d'identità speciale

Come avviene per tutto il personale accreditato delle Rappresentanze diplomatiche straniere in Italia, **il Ministero degli Affari Esteri rilascia al Console onorario di uno Stato estero una carta d'identità speciale.** La stessa è il documento col quale si riconoscono la funzione sovrana straniera in materia consolare che viene esercitata dal Console onorario e il relativo *status* associato all'incarico ricoperto.

La carta d'identità speciale, rilasciata sulla base della normativa Schengen, attesta **la qualifica del titolare dell'Ufficio consolare onorario e menziona le immunità previste dalla Convenzione di Vienna** di cui questi gode nell'esercizio delle funzioni sovrane al quale è preposto. Tale carta, pur non costituendo un documento di viaggio,⁹⁶ **ha valore di documento d'identificazione, utilizzabile a tutti gli effetti di legge.**

Qualora il titolare sia straniero, la carta d'identità sostituisce il permesso di soggiorno, consentendo altresì, insieme ad un valido documento di viaggio, l'ingresso multiplo in territorio italiano e nell'area Schengen. La carta d'identità consente il reingresso nell'area Schengen senza visto, qualora questo sia invece richiesto, purché esibita unitamente ad un valido documento di viaggio. La Repubbli-

⁹⁵ Cfr. *supra*, § 2.2.2.

⁹⁶ Su questo punto la carta d'identità in parola si differenzia dalla carta d'identità rilasciata dai Comuni con la formula «valida per l'espatrio».

ca Italiana, con tale strumento, agisce in conformità al dettato dell'art. 65 della Convenzione in tema di esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno dei funzionari consolari stranieri, anche onorari.⁹⁷

La procedura per il rilascio della carta d'identità del Console onorario non differisce da quella prevista per l'organico diplomatico, il personale tecnico-amministrativo e di servizio delle Ambasciate estere accreditate presso il Quirinale.

Una volta concesso l'*exequatur*, l'Ambasciata proponente presenta al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la richiesta della carta d'identità speciale per il Console onorario compilando l'apposito modulo del **programma telematico "Ceri on-line"**.⁹⁸ Da questo momento il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica avvia la procedura di rilascio della carta d'identità in parola.

Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento di rilascio della carta d'identità in favore del Console onorario — comprese le richieste di informazioni sui tempi di rilascio formulate dalle Ambasciate ed eventuali avvisi del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica in corso di trattazione dei dossier — possono essere scambiate in tempo reale mediante "Ceri on-line".

All'esito dell'operazione di rilascio della carta d'identità speciale, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica comunica all'Ambasciata proponente, mediante "Ceri on-line", l'avvenuto rilascio della predetta carta e la possibilità di ritirarla presso l'Ufficio II del Cerimo-

⁹⁷ Cfr. Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, art. 65. Cfr. anche *supra*, § 2.1.1.

⁹⁸ L'indirizzo web del programma "Ceri on-line" è il seguente: <https://cerionline.esteri.it>. Nella *home page* le Ambasciate dovranno compilare il *form* di accesso ai servizi del portale digitando lo *username* e la *password* fornita loro dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

niale Diplomatico della Repubblica - sezione “Corpo consolare e Organizzazioni internazionali”.⁹⁹

La carta d’identità speciale del Console onorario è di colore beige (categoria: “Consoli onorari”) e reca la qualifica “Console onorario dello Stato X nella città Y”. Il lato fronte della carta è completato dalla fototessera in formato digitale del Console onorario e dai suoi dati identificativi (Figura 1).



Figura 1 - La carta d’identità del Console onorario. Fronte (italiani e stranieri).

Sul lato retro la carta d’identità reca la seguente dicitura per i Consoli onorari italiani (Figura 2):

Il titolare gode di immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.¹⁰⁰

⁹⁹ La sezione “Corpo consolare e Organizzazioni internazionali” dell’Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica è ubicata al piano primo del Ministero degli Affari Esteri, stanza n. 1125.

¹⁰⁰ Per le immunità di cui gode il Console onorario in Italia, cfr. *supra*, § 2.1.2.



Figura 2 - La carta d'identità del Console onorario. Retro (italiani)

Sul lato retro della carta d'identità per i Consoli onorari stranieri (Figura 3) la dicitura riporta la natura sostitutiva della carta rispetto al permesso di soggiorno nel modo seguente:

Il titolare gode di immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Questa carta è un documento di identificazione a tutti gli effetti di legge e sostituisce il permesso di soggiorno; insieme ad un valido documento di viaggio, consente l'ingresso multiplo in Italia e in ogni Stato Schengen.

Together with a valid travel document, this ID card entitles the bearer to enter and reside in Italy and to enter the territory of any Schengen State.

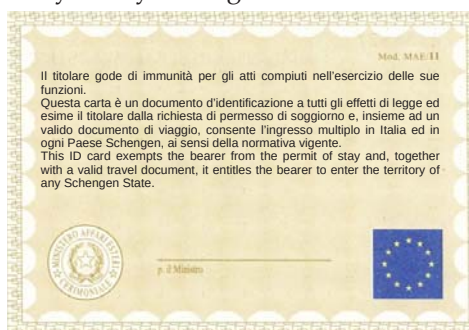


Figura 3 - La carta d'identità del Console onorario. Retro (stranieri).

2.2.6 Il contrassegno “CC” per autoveicoli

Il Ministero degli Affari Esteri rilascia uno speciale contrassegno “CC” numerato per autoveicoli ai Consoli onorari muniti di *exequatur*. La disciplina sull’uso di tali contrassegni speciali è sancita dal Decreto del Ministro degli Esteri del 20 giugno 2005.¹⁰¹

Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica provvede alla consegna del contrassegno speciale alle Rappresentanze diplomatiche richiedenti.¹⁰²

Il contrassegno “CC”, rilasciato su richiesta dell’Ambasciata dello Stato d’invio, **è utilizzabile ai soli fini di riconoscimento e di identificazione e limitatamente all’espletamento delle funzioni d’ufficio.**¹⁰³

Il contrassegno, realizzato dal Poligrafico dello Stato in alluminio anodizzato di cm 8 di larghezza e cm 13 di lunghezza, è di forma ovale e reca l’iscrizione “Corpo Consolare” in alto, l’emblema della Repubblica Italiana al centro, il numero e la qualifica “Console onorario” in nero in basso, con le lettere “CC” in rosso al centro.¹⁰⁴ Il contrassegno speciale può essere apposto su un solo autoveicolo del Console onorario,¹⁰⁵ accanto alle targhe anteriore e posteriore della vettura (Figura 4).¹⁰⁶

L’Ambasciata dello Stato d’invio è tenuta a presentare, tramite Nota Verbale, **la domanda di rilascio del contrassegno** in parola all’Ufficio I del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Nella richiesta

101 Il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 20 giugno 2005 sulla disciplina dell’uso dei contrassegni “CC” rilasciati per le autoveature dei Consoli onorari in Italia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25 luglio 2005.

102 Cfr. Decreto del Ministro degli Affari Esteri, 20 giugno 2005, art. 3.

103 Cfr. *ibidem*, art. 1.

104 Cfr. *ibidem*.

105 Cfr. *ibidem*.

106 Cfr. *ibidem*, art. 2.

la Rappresentanza diplomatica deve segnalare il numero di targa della vettura del Console onorario sulla quale si intende applicare il contrassegno "CC".

Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica procede quindi alla registrazione della targa segnalata e del numero di contrassegno attribuito e infine alla relativa trasmissione, con Nota Verbale, all'Ambasciata dello Stato d'invio avente sede in Roma.¹⁰⁷ Quest'ultima potrà consegnarla al Console onorario destinatario. Qualora la Rappresentanza diplomatica non abbia sede in Roma, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica provvede alla consegna diretta del contrassegno al Console onorario destinatario.

Nel caso di cessazione delle funzioni consolari onorarie, qualsivoglia sia la ragione, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica è incaricato di procedere al ritiro degli speciali contrassegni in parola.¹⁰⁸



Figura 4 - Il contrassegno "CC" per autoveicoli di Consoli onorari.

¹⁰⁷ Cfr. *ibidem*, art. 3.

¹⁰⁸ Cfr. *ibidem*, art. 4.

3. Appendici

3.1 Statistica

All'analisi fin qui compiuta sulla disciplina dei Consolati onorari in Italia si aggiunge ora **uno studio di tipo statistico** che completa lo sguardo d'insieme del fenomeno consolare onorario in Italia, fornendo così una prospettiva concreta della **capillare e crescente presenza della figura in esame sul territorio nazionale ed europeo**.

Il quadro che emerge dai dati che seguiranno evidenzia l'omogenea presenza dei Consolati onorari sull'intero territorio nazionale. **La solida tradizione consolare del nostro Paese è d'altronde confermata dai numeri**: risultano attualmente operanti in Italia ben 556 Consolati onorari stranieri. La Repubblica Italiana è così il secondo Stato membro dell'Unione Europea per numero di Consolati onorari di Stati esteri istituiti entro i propri confini nazionali.

La presenza femminile è significativa — 66 Consoli onorari in Italia sono donne — ma ancora minoritaria in termini percentuali rispetto al numero totali di Consoli onorari accreditati, segno che la partecipazione femminile al mondo consolare onorario italiano — ancorché in crescita — abbia ancora ampi margini di miglioramento dinanzi a sé.

Fitta è inoltre la presenza consolare onoraria di Stati europei. Gli storici legami politici, commerciali, culturali e sociali dell'Italia con i partner dell'Unione Europea — e tra questi di quelli dell'Europa mediterranea e centro-settentrionale — sono peraltro ben fotografati dall'incidenza numerica rimarchevole dei Consolati onorari di questi Stati sul territorio nazionale.

I principali strumenti impiegati nello studio che segue sono tre: **la Lista Consolare**; **i dati statistici riguardanti la presenza consolare onoraria in Italia**, raccolti dal Ministero degli Affari Esteri; **la comparazione degli analoghi dati sulla presenza consolare onoraria negli altri Stati membri dell'Unione Europea**, raccolti dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

L'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica cura la redazione e la pubblicazione di una **Lista Consolare**. Con tale documento il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica elenca tutti i Consolati di carriera ed onorari istituiti in Italia, suddivisi per Stato d'appartenenza, presentandoli con una serie di utili indicazioni per gli operatori e i cittadini dello Stato d'invio:

- la sede;
- la circoscrizione consolare;
- il nome del Console onorario;
- la data di rilascio dell'*exequatur* e di eventuale rinnovo;
- la classe del Consolato onorario;
- l'indirizzo;
- i contatti telefonici, di fax, e-mail e web.

La Lista Consolare, aggiornata a cadenza mensile, è liberamente consultabile on-line al seguente indirizzo web: <http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/RappresentanzeStraniere.htm>.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Oltre alla Lista Consolare, l'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico redige e pubblica, sempre a cadenza mensile, la Lista Diplomatica e la Lista delle Organizzazioni Internazionali e delle Missioni Speciali in Italia, entrambe liberamente consultabili al predetto indirizzo web.

3.1.1 Tabelle

La competenza ad istruire le procedure di accreditamento dei Consoli di carriera ed onorari in Italia assicura al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica **il costante monitoraggio statistico del Corpo consolare di carriera ed onorario presente in Italia.**

Lo strumento statistico è particolarmente utile a focalizzare la reale portata della presenza consolare onoraria sul territorio italiano, facilitando così la rilevazione di alcune caratteristiche della stessa, quali la capillarità della distribuzione geografica di alcune reti consolari onorarie straniere, la centralità di determinate Regioni italiane nell'attività consolare onoraria straniera, la distribuzione per genere dei Consoli onorari accreditati in Italia nonché l'entità del fenomeno consolare onorario nell'Unione Europea.

Di seguito, quindi, si presentano alcuni **dati statistici aggiornati** che rappresentano in cifre la composizione e la distribuzione dei Consolati onorari in Italia e la comparazione con gli analoghi dati forniti dai Ministeri degli Affari Esteri degli Stati membri dell'Unione Europea.¹¹⁰

3.1.1.1 I dati del Ministero degli Affari Esteri

Il numero complessivo di Consoli onorari accreditati in Italia è 556. Tra i Consolati onorari istituiti, la classe nettamente prevalente è quella dei Consolati onorari con 474 unità (Tabella 1).

¹¹⁰ I dati statistici che seguono riproducono lo stato di accreditamento dei Consoli onorari stranieri in Italia al 15 novembre 2011.

CONSOLATI ONORARI IN ITALIA COMPOSIZIONE PER CLASSE			
Consolati Generali ono- rari	Consolati onorari	Vice Consolati onorari	Agenzie consolari onorarie
69	474	9	4
Totale: 556			

Tabella 1 - I Consolati onorari in Italia. Composizione per classe.

Riguardo alla **suddivisione per genere dei Consoli onorari accreditati in Italia**, la componente preponderante, come evidenzia la Tabella 2, è quella di sesso maschile con 490 unità, pari all'88% del numero complessivo di Consoli onorari in Italia, contro le 66 unità di sesso femminile, pari al 12%.

Tra gli Stati che hanno nominato più rappresentanti consolari onorari di sesso femminile vi sono la Francia con sei unità, la Germania con cinque e a seguire l'Austria, il Belgio e la Spagna con quattro donne quali Consoli onorari.

Il Consolle onorario in Italia

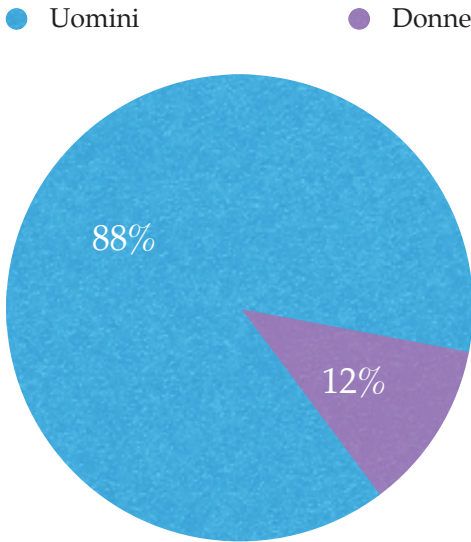


Tabella 2 - I Consoli onorari in Italia. Composizione per genere in percentuale.

La distribuzione geografica dei Consolati onorari istituiti in Italia per macro-regioni nazionali è omogenea tra Nord e Centro-Sud più Isole. Disaggregando i dati del Centro-Sud e delle Isole, tuttavia, si registra una prevalenza di sedi ubicate nel Nord, come mostra la Tabella 3.

CONSOLATI ONORARI IN ITALIA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA			
Nord	Centro	Sud	Isole
213	165	104	74

Tabella 3 - I Consolati onorari in Italia. Distribuzione geografica per macro-regioni nazionali.

La distribuzione geografica dei Consolati onorari istituiti in Italia per Regioni, inoltre, si caratterizza per una prevalenza di sedi in Liguria, Campania, Toscana, Veneto, Lombardia e Sicilia. Fanalini di

coda risultano la Valle d'Aosta e la Basilicata, entrambe senza Consolati onorari, e il Molise con un solo Consolato onorario istituito nel territorio regionale (Tabella 4).

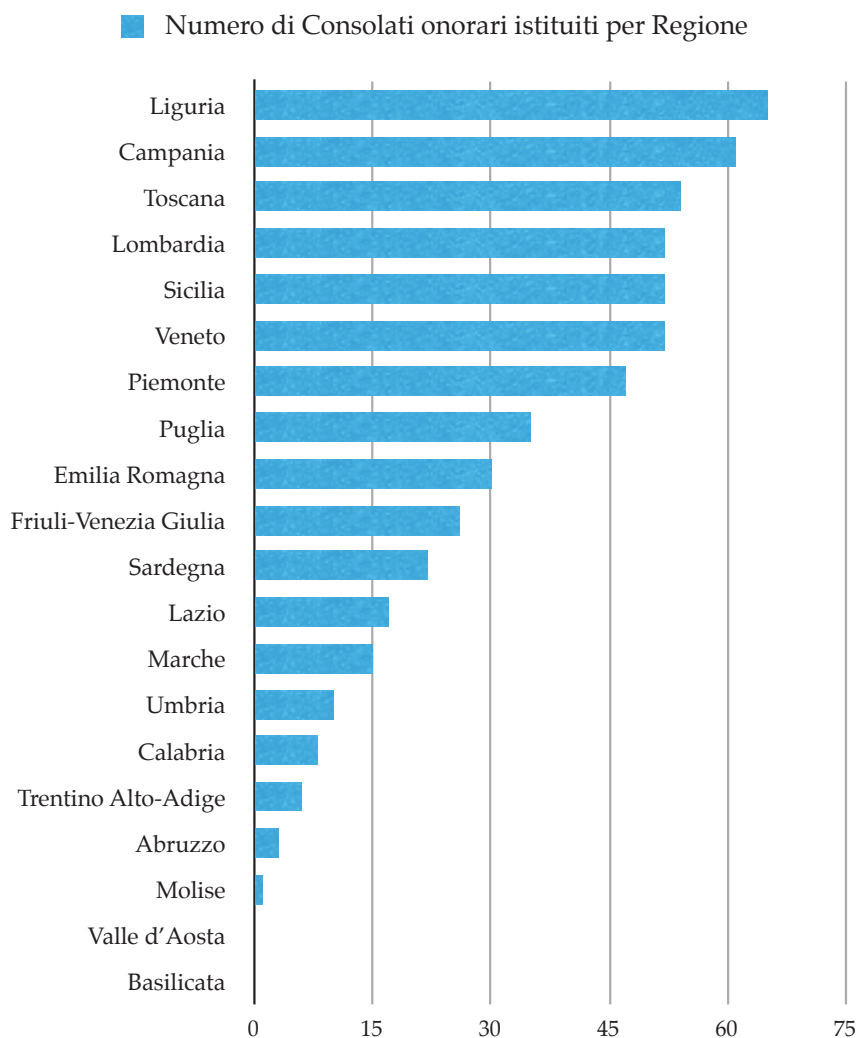


Tabella 4 - I Consolati onorari in Italia. Distribuzione geografica per Regioni.

Tra i 556 Consoli onorari accreditati in Italia **la categoria professionale più ricorrente è quella degli imprenditori e dei liberi professionisti**, rispettivamente con 201 e 151 unità (Tabella 5).

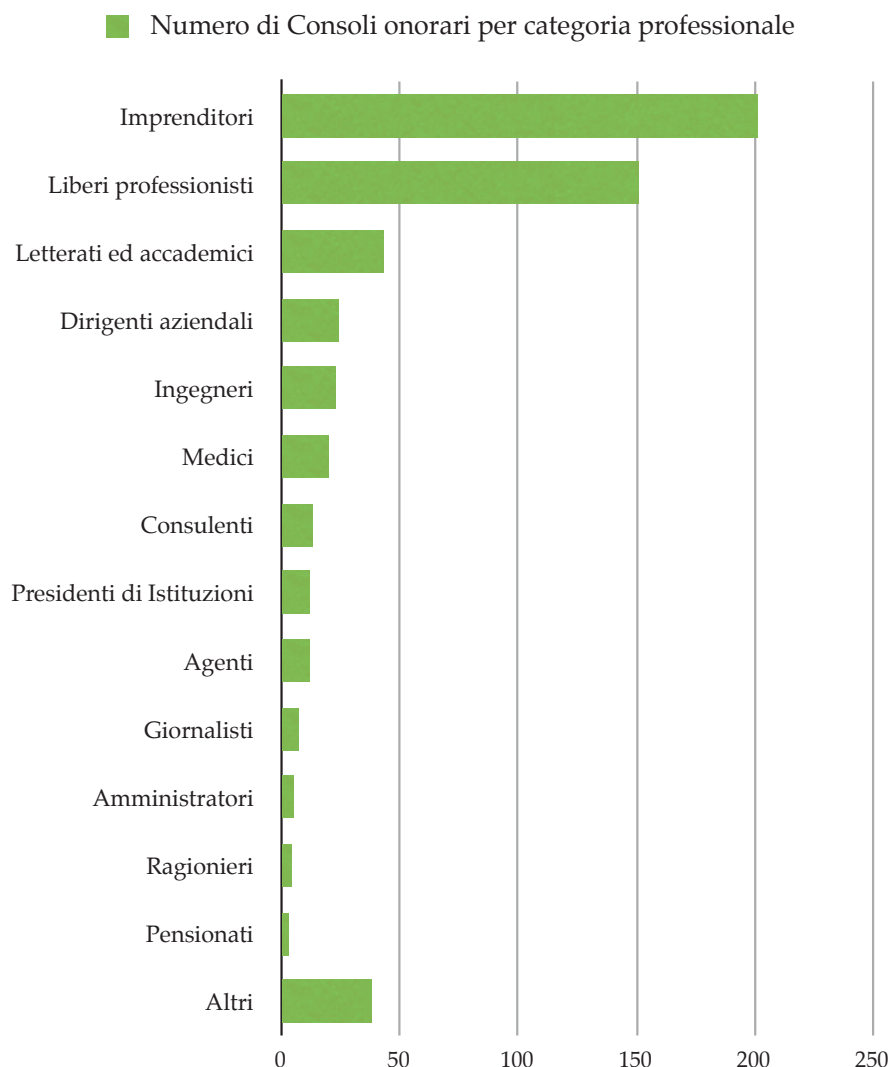


Tabella 5 - I Consoli onorari in Italia. Distribuzione per categoria professionale.

Venendo alla **composizione dei Consolati onorari istituiti in Italia per macro-regioni mondiali**, la Tabella 6 mostra la preponderanza di quelli di Stati europei con 346 unità, pari al 62% del numero complessivo di Consolati onorari presenti in Italia, seguiti a lunga distanza da quelli di Stati del continente americano con 95 unità, pari al 17%.

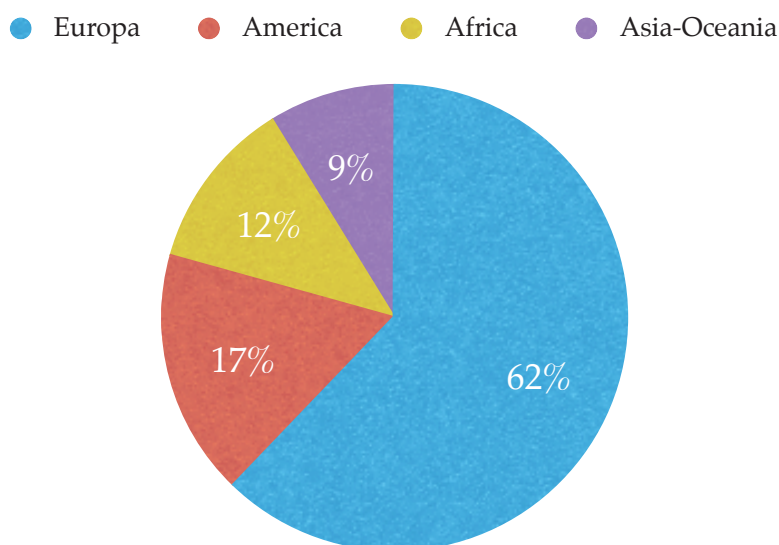


Tabella 6 - I Consoli onorari in Italia. Distribuzione geografica per macro-regioni mondiali.

Un dato statistico molto interessante riguarda **l'incidenza dei Consolati onorari dei restanti ventisei Stati membri dell'Unione Europea rispetto al numero complessivo dei Consolati onorari istituiti sul territorio italiano**.

Quest'incidenza è particolarmente significativa, rappresentando infatti, con 251 unità, il 45% del numero totale di Consolati onorari presenti in Italia (Tabella 7) e il 72,5% del numero complessivo di Consoli onorari di tutti gli Stati europei accreditati presso il Quirinale.

Il Consolo onorario in Italia

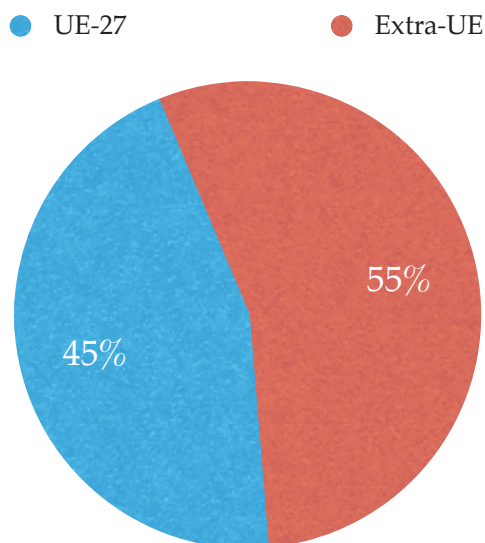


Tabella 7 - I Consoli onorari in Italia. Componente UE-27 rispetto al numero complessivo.

Nella Tabella 8 è rappresentata la distribuzione della presenza consolare onoraria in Italia tra i restanti ventisei Stati membri dell'Unione Europea.

Spicca, tra tutti, la capillare presenza di Consolati onorari francesi, in virtù delle 23 unità. A seguire, si registrano le reti consolari onorarie della Spagna, con 17 unità, e di Danimarca, Malta e Svezia con 15 unità. Lo Stato membro dell'Unione Europea col numero inferiore di Consolati onorari sul territorio italiano è l'Irlanda, che ne ha istituito soltanto uno, mentre la Polonia ne vanta quattro e la Slovenia due.

In media, uno Stato membro dell'Unione Europea ha poco meno di dieci Consolati onorari istituiti sul territorio italiano.

■ Numero di Consolati onorari istituiti per Stato membro dell'UE

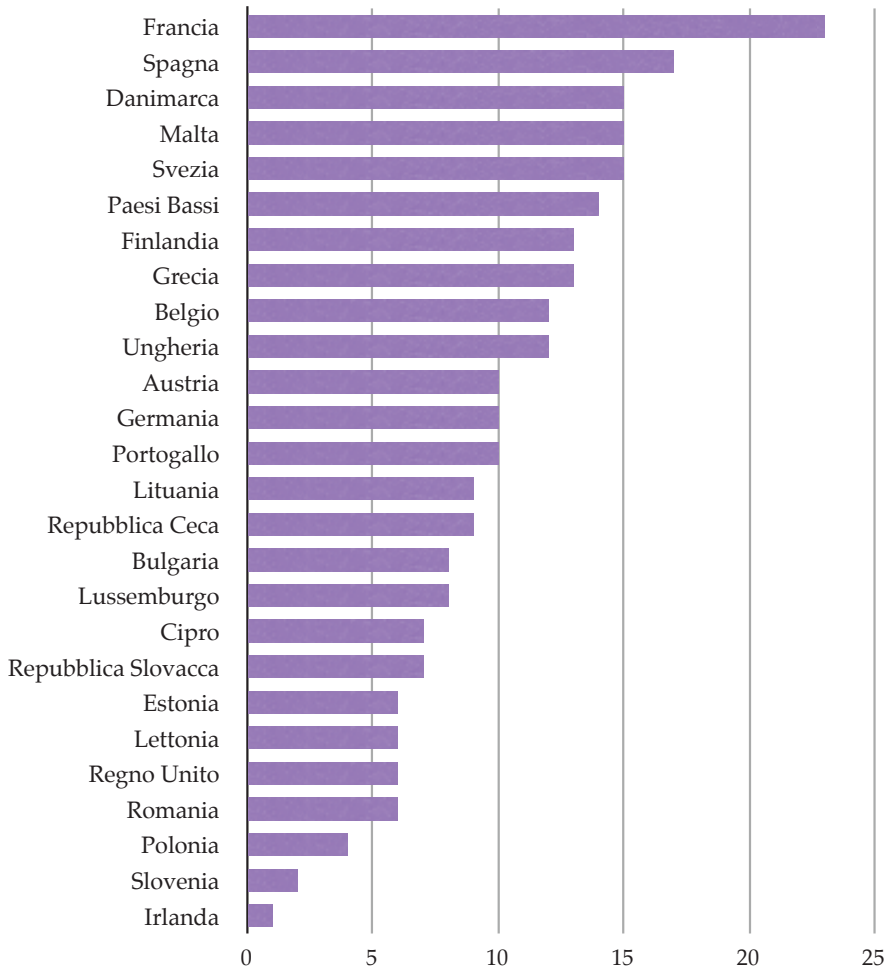


Tabella 8 - I Consolati onorari in Italia. Distribuzione per Stati membri dell'UE.

Nella distribuzione geografica per regioni mondiali, la componente numericamente più importante è quella dei Consolati onorari di Stati dell'Europa centro-settentrionale, il cui numero è pari a 166 unità. Come mette in evidenza la Tabella 9, seguono i Consolati onorari degli Stati europei dell'area mediterranea con 94 unità e quelli del-

l'Europa dell'Est con 68. L'Oceania vanta un solo Consolato onorario, quello di Samoa in Roma.

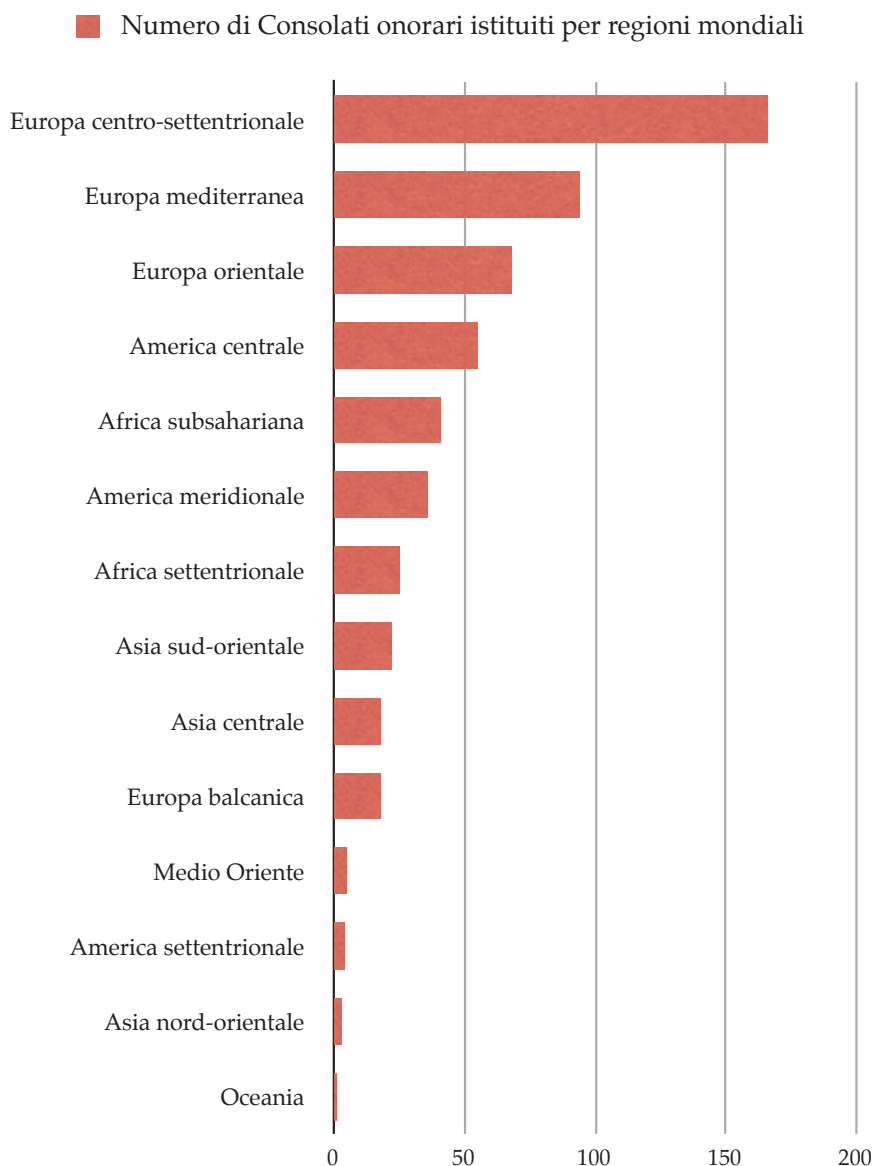


Tabella 9 - I Consolati onorari in Italia. Distribuzione geografica per regioni mondiali.

3.1.1.2 Comparazione con i dati degli Stati membri dell'UE

La figura del Console onorario è particolarmente diffusa all'interno dell'Unione Europea. Si contano infatti ben 4.738 Consolati onorari accreditati presso i ventisette Stati membri.

I dati raccolti nella Tabella 10 fotografano la presenza consolare onoraria all'interno di ciascuno dei ventisette Stati membri dell'Unione Europea.¹¹¹ **Da tali statistiche risulta confermata la solida tradizione consolare dei quattro grandi Stati dell'Europa continentale.**

Spicca tra tutti, infatti, la significativa presenza di Consolati onorari esteri in Francia, in virtù delle 601 unità colà accreditate. A seguire, si registrano le importanti dimensioni delle comunità consolari onorarie italiana e spagnola, quest'ultima composta da 532 Consolati onorari esteri. In Germania questi si attestano su 481 unità.

Nel gruppo di Stati membri che segue, si segnala la consistenza delle presenza consolare onoraria nei Paesi scandinavi e dell'Europa centro-settentrionale. In particolare, la Svezia si segnala per l'accREDITAMENTO di ben 255 Consolati onorari esteri; la Finlandia ne ospita 238; in Danimarca se ne registrano 205.

Tra gli Stati membri col minore numero complessivo di Consoli onorari stranieri sul proprio territorio vi sono i Paesi baltici: in Estonia risultano accreditati 28 Consolati onorari di Stati esteri; in Lettonia e in Lituania soltanto 21. Lo Stato membro dell'Unione Europea col più esiguo numero di Consolati onorari stranieri è la Repubblica Ceca, con 9 unità.

¹¹¹ I dati statistici che seguono riproducono lo stato di accreditamento dei Consoli onorari stranieri negli Stati membri dell'Unione Europea all'1 dicembre 2011.

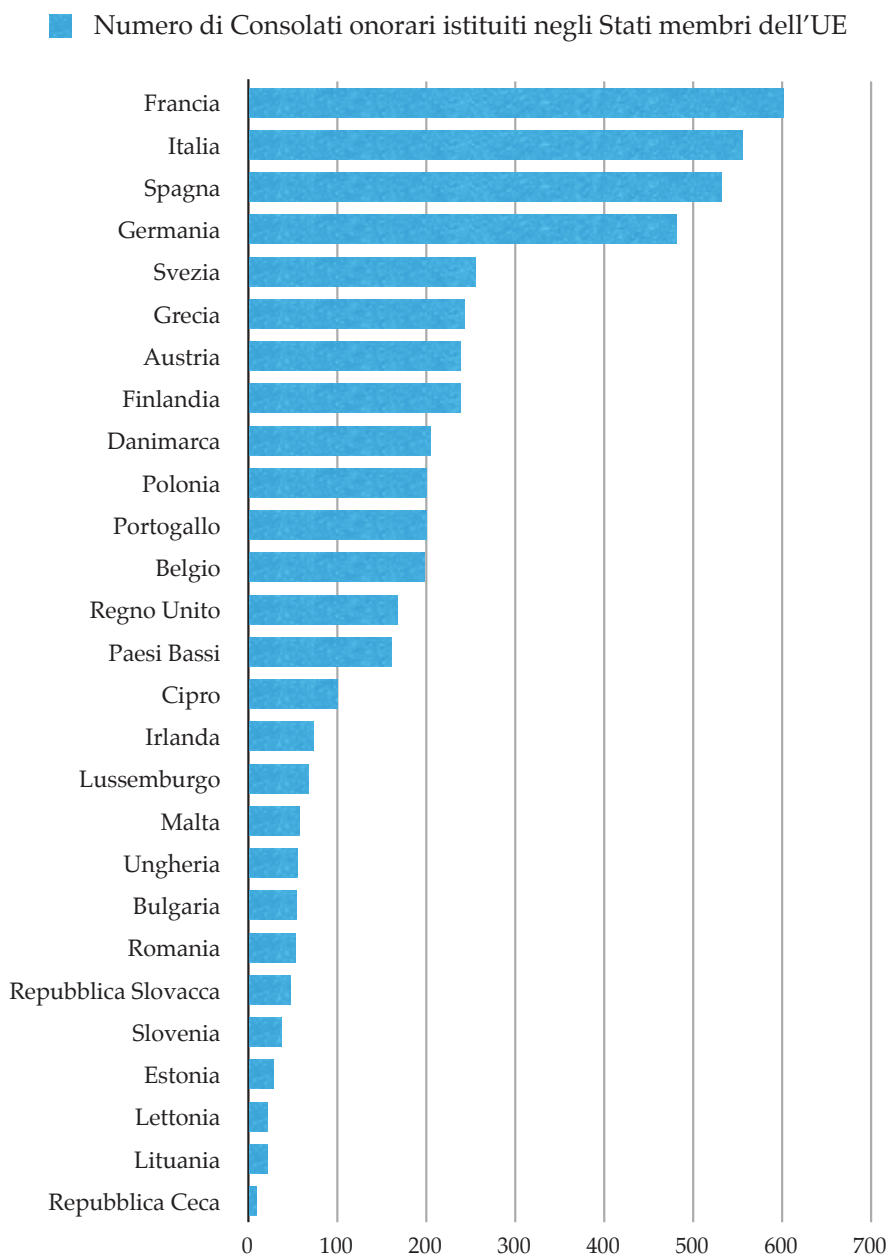


Tabella 10 - I Consolati onorari istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea.

Un altro dato interessante riguarda **la composizione per genere dei Consoli onorari nei singoli Stati membri dell'Unione Europea**. Dalla Tabella 11 emerge che la presenza femminile nella comunità consolare onoraria europea è ancora minoritaria, con variazioni piuttosto marcate tra gli Stati membri.¹¹²

La Polonia vanta la più alta percentuale di Consoli onorari di Stati esteri di sesso femminile, con una percentuale pari al 40.5% del numero complessivo di Consolati onorari colà accreditati. È questo l'unico Stato membro con una distribuzione di genere prossimo alla parità.

Segue quindi un terzetto composto da Lettonia, Irlanda e Grecia, la cui presenza femminile si attesta complessivamente nettamente al di sopra del 20%. Spagna, Lussemburgo, Svezia, Italia e Cipro, invece, si fermano sopra la soglia del 10%.

Al di sotto del 10% si trovano Stati quali la Germania, con il 7.5%, l'Austria, con il 6.7%, la Danimarca, col 5.9% e il Belgio, con il 5.6%.

Tra gli Stati nei quali mancano del tutto casi di Consolati onorari guidati da donne vi sono i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca e la Romania. In Repubblica Slovacca, Ungheria, Estonia e a Malta, al contrario, si registra una presenza femminile, ancorché in misura assai ridotta: in tutti questi Stati si è infatti sotto la soglia del 5%.

¹¹² I dati riguardanti la composizione per genere dei Consolati onorari stranieri in Francia, Regno Unito e Finlandia non sono disponibili.

Il Consolle onorario in Italia

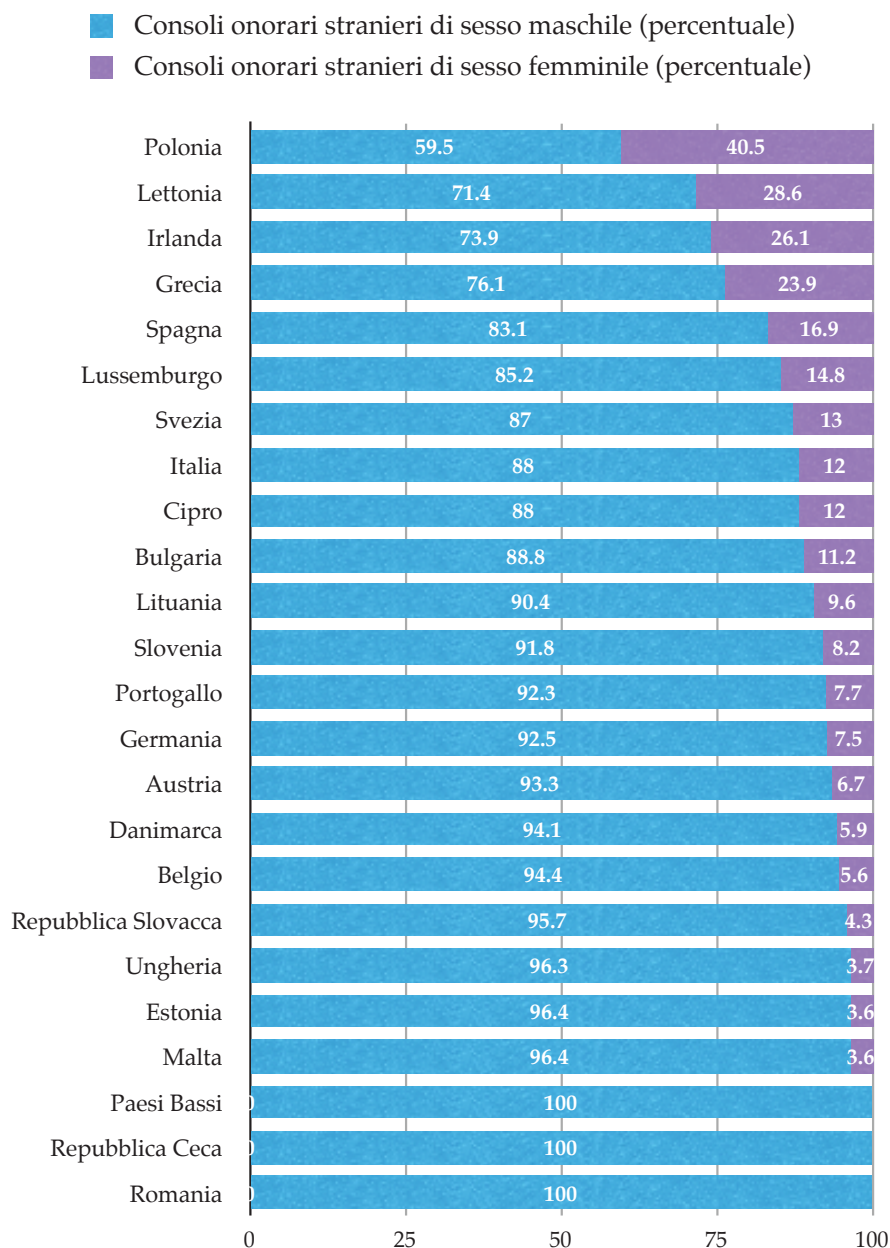
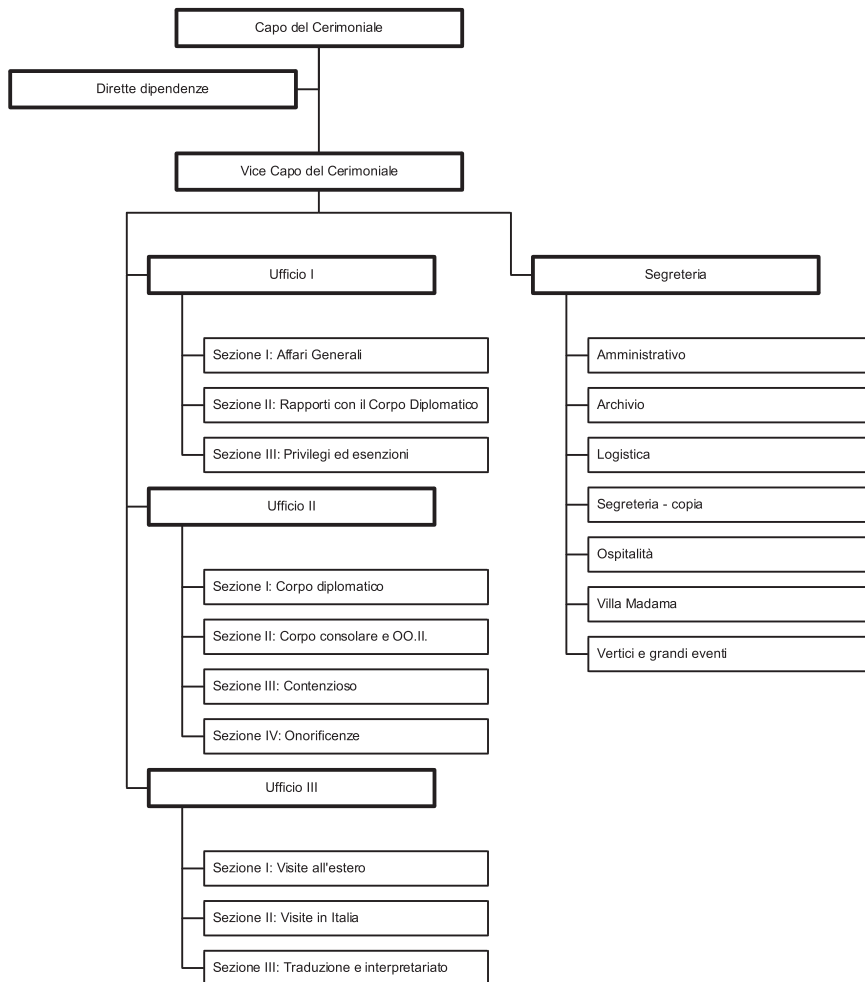
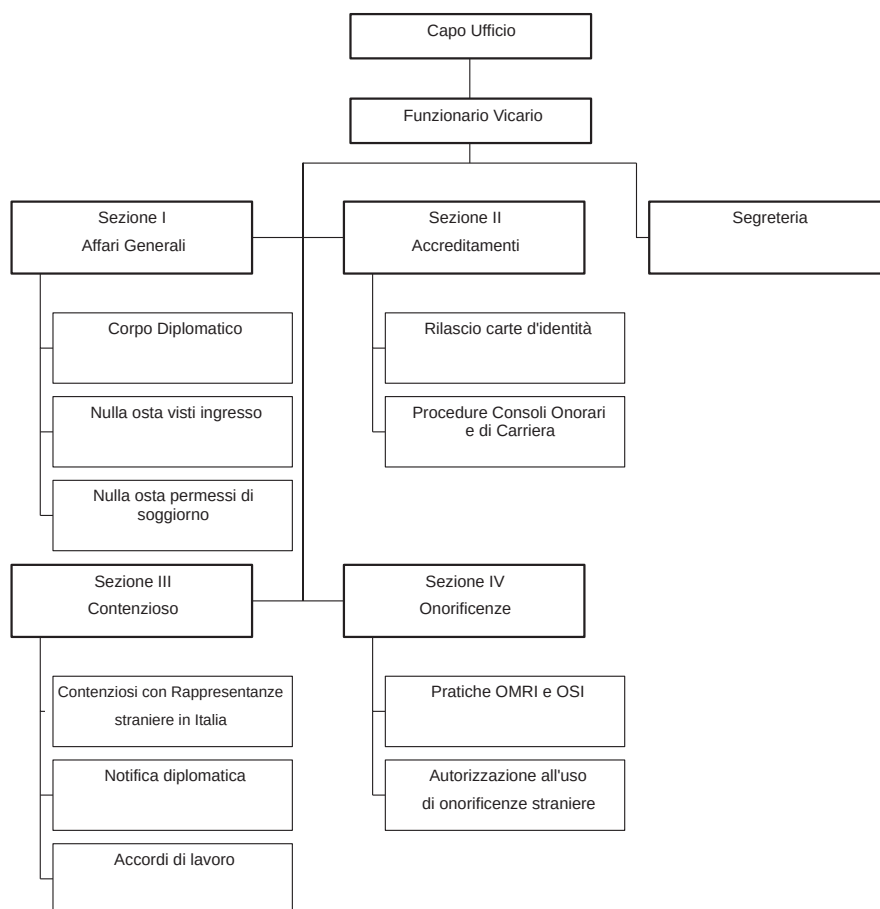


Tabella 11 - I Consoli onorari negli Stati membri dell'UE. Composizione per genere in percentuale.

3.2 Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica



3.3 L'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica



3.4 *La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963*

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

memori che, da un tempo remoto, si sono stabilite relazioni consolari tra i popoli,

coscienti degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti l'uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni,

considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche ha approvato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, aperta alla firma il 18 aprile 1961,

persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità consolari contribuirebbe del pari a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali,

convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti consolari in nome dei loro Stati,

affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Definizioni.

1. Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

a. «posto consolare», ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia consolare;

- b. «circoscrizione consolare», il territorio assegnato a un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
- c. «capo d'un posto consolare», la persona incaricata d'agire in tale qualità;
- d. «funzionario consolare», ogni persona, compreso il capo del posto consolare, incaricata in tale qualità d'esercitare le funzioni consolari;
- e. «impiegato consolare», ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici d'un posto consolare;
- f. «membri del personale di servizio», ogni persona addetta al servizio domestico d'un posto consolare;
- g. «membri d'un posto consolare», i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- h. «membri del personale consolare», i funzionari consolari, escluso il capo del posto consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- i. «membro del personale privato », una persona impiegata esclusivamente nel servizio privato d'un membro del posto consolare;
- j. «stanze consolari», gli edifici o parti d'edifici e il terreno annesso, adoperati, qualunque ne sia il proprietario, esclusivamente ai fini del posto consolare;
- k. «archivio consolare», ogni carta, documento, corrispondenza, libro, pellicola cinematografica, nastro magnetico e registro del posto consolare, compresi il materiale della cifra, gli schedari e la mobilia destinata a proteggerli e a conservarli.

2. I funzionari consolari sono distinti in due categorie: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capo II della presente Convenzione s'applicano ai posti consolari diretti da fun-

zionari consolari di carriera; le disposizioni del capo III, s'applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.

3. Lo stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza è disciplinato nell'articolo 71 della presente Convenzione.

Capo I. Delle relazioni consolari in generale

Sezione I. Stabilimento e condotta delle relazioni consolari

Art. 2 - Stabilimento di relazioni consolari.

1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati avviene per mutuo consenso.
2. Il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso allo stabilimento di relazioni consolari.
3. La rottura delle relazioni diplomatiche non determina ipso facto la rottura delle relazioni consolari.

Art. 3 - Esercizio delle funzioni consolari.

Le funzioni consolari sono esercitate da posti consolari. Esse sono anche esercitate da missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 4 - Stabilimento d'un posto consolare.

1. Un posto consolare può essere stabilito sul territorio dello Stato di residenza solamente con il consenso di questo Stato.
2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono determinate dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.

3. Modificazioni ulteriori possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione consolare, solamente con il consenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza è parimenti richiesto qualora un consolato generale o un consolato voglia aprire un viceconsolato o un'agenzia consolare in un luogo diverso da quello in cui esso stesso è stabilito.
5. Il consenso espresso e precedente dello Stato di residenza è parimenti richiesto per l'apertura d'un ufficio che faccia parte d'un consolato esistente, fuori della sede di quest'ultimo.

Art. 5 - Funzioni consolari.

Le funzioni consolari consistono a:

- a. proteggere nello Stato di residenza gl'interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- b. favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in qualsiasi altra maniera relazioni amichevoli fra gli stessi nell'ambito delle disposizioni della presente Convenzione;
- c. informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto a questo riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
- d. concedere passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, come anche visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi in questo Stato;

- e. prestare soccorso e assistenza ai cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, dello Stato d'invio;
- f. agire come notaio e ufficiale dello stato civile ed esercitare funzioni simili e talune funzioni d'ordine amministrativo, in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
- g. tutelare gl'interessi dei cittadini, siano questi persone fisiche oppure morali, dello Stato d'invio, nelle successioni sul territorio dello Stato di residenza, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
- h. tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gl'interessi dei minorenni e degli incapaci, cittadini dello Stato d'invio, particolarmente qualora sia richiesta a loro riguardo l'istituzione d'una tutela o d'una curatela;
- i. con riserva delle pratiche e procedure vigenti nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato d'invio o prendere disposizioni allo scopo d'assicurare loro una rappresentanza appropriata davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per domandare, conformemente alle leggi e ai regolamenti di questo Stato, lo stabilimento di misure provvisorie a tutela dei diritti e degli interessi di questi cittadini, qualora, per effetto della loro assenza o per qualsiasi altra cagione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
- j. trasmettere atti giudiziali e stragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie secondo gli accordi internazionali vigenti o, in mancanza di tali accordi, in maniera compatibile con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
- k. esercitare i diritti di controllo e d'ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio, sui navigli marittimi e sui battelli fluviali aventi la cittadinanza di questo Stato e sugli aeromobili immatricolati nello stesso, come anche sui loro equipaggi;

l. prestare assistenza ai navigli, battelli e aeromobili menzionati nel capoverso k, e ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di questi navi- gli e battelli, esaminare e vistare le carte di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste sugli infortuni occorsi nella traversata e comporre, in quanto l'autorizzino le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio, le controversie di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;

m. esercitare tutte le altre funzioni affidate a un posto consolare dallo Stato di invio, che non siano vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali questo Stato non s'opponga, oppure che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 6 - Esercizio delle funzioni consolari fuori della circoscrizione consolare.

In circostanze particolari, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le sue funzioni fuori della sua circoscrizione consolare.

Art. 7 - Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo.

Lo Stato d'invio può, dopo averlo notificato agli Stati interessati e qualora uno di essi non s'opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato d'assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.

Art. 8 - Esercizio di funzioni consolari per conto d'uno Stato terzo.

Dopo un'appropriata notificazione allo Stato di residenza e qualora questo Stato non s'opponga, un posto consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto d'uno Stato terzo.

Art. 9 - Classi dei capi di posti consolari.

1. I capi di posti consolari sono ripartiti in quattro classi, come segue:

- a. consoli generali;
- b. consoli;
- c. viceconsoli;
- d. agenti consolari.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non restringe punto il diritto d'una qualsiasi Parti Contraenti di stabilire la denominazione dei funzionari consolari che non capi di posti consolari.

Art. 10 - Nomina e ammissione dei capi di posti consolari.

1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d'invio e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.

2. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, i modi della nomina e dell'ammissione del capo d'un posto consolare sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d'invio e dello Stato di residenza.

Art. 11 - Lettera patente o notificazione della nomina.

1. Il capo d'un posto consolare è provveduto, dallo Stato d'invio, d'un documento, in forma di lettera patente o d'atto simile, steso per ciascuna nomina, attestante la sua qualità e indicante, di regola, i suoi nomi e cognome, la sua categoria e classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.

2. Lo Stato d'invio trasmette la lettera patente o un atto simile, per il tramite diplomatico o per qualsiasi altro mezzo appropriato, al governo dello Stato sul cui territorio il capo d'un posto consolare deve esercitare le sue funzioni.

3. Se lo Stato di residenza consente, lo Stato d'invio può sostituire alla lettera patente o a un atto simile una notificazione contenente le indicazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 12 - Exequatur.

1. Il capo d'un posto consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni da un permesso dello Stato di residenza, chiamato «exequatur», quale che sia la forma di questo permesso.

2. Lo Stato che nega un exequatur non è tenuto a comunicarne il motivo allo Stato d'invio.

3. Riservate le disposizioni degli articoli 13 e 15, il capo d'un posto consolare non può entrare in funzione prima d'aver ricevuto l'exequatur.

Art. 13 - Ammissione provvisoria dei capi di posti consolari.

Nell'attesa della concessione dell'exequatur, il capo d'un posto consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili.

Art. 14 - Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare.

Non appena il capo d'un posto consolare è stato ammesso, sia pure provvisoriamente, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è del pari tenuto a vegliare affinché siano prese le misure necessarie a permettere al capo d'un posto consolare d'adempire i doveri del suo ufficio e di godere del trattamento previsto nelle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15 - Esercizio temporaneo delle funzioni di capo d'un posto consolare.

1. Se il capo d'un posto consolare è impedito d'esercitare le sue funzioni, oppure se il posto è vacante, un gerente interinale può agire provvisoriamente come capo d'un posto consolare.

2. I nomi e il cognome del gerente interinale sono notificati dalla missione diplomatica allo Stato d'invio o, in mancanza d'una missione diplomatica

di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare o, se questo è impedito, da ogni altra autorità competente dello Stato d'invio al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero. Di regola, questa notificazione dev'essere fatta in precedenza. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso l'ammissione, come gerente interinale, di una persona che non sia un agente diplomatico né un funzionario consolare dello Stato d'invio nello Stato di residenza.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili non altrimenti che al capo del posto consolare del quale si tratta. Tuttavia, lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare al gerente interinale le agevolzze, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo del posto consolare è subordinato a condizioni che il gerente interinale non adempie.

4. Il membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, che sia nominato gerente interinale dallo Stato d'invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche, se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Art. 16 - Precedenza tra i capi di posti consolari.

1. I capi di posti consolari prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno della concessione dell'exequatur.

2. Se, per altro, il capo d'un posto consolare, prima d'ottenere l'exequatur, è ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni, il giorno di questa ammissione provvisoria determina l'ordine di precedenza; quest'ordine è mantenuto dopo la concessione dell'exequatur.

3. L'ordine di precedenza tra due o più capi di posti consolari, che hanno ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria in uno stesso giorno, è

determinato dal giorno in cui la lettera patente o un atto simile è stato presentato oppure la notificazione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 11 è stata fatta allo Stato di residenza.

4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posti consolari. Tra essi, prendono posto secondo i momenti in cui hanno assunto le funzioni di gerenti interinali e che sono stati indicati nelle notificazioni fatte in virtù dell'articolo 15 paragrafo 2.

5. I funzionari consolari onorari, capi di posti consolari, prendono posto, in ciascuna classe, dopo i funzionari consolari di carriera, capi di posti consolari, nell'ordine e secondo le regole stabilite nei paragrafi precedenti.

6. I capi di posti consolari hanno la precedenza sui funzionari consolari che non abbiano questa qualità.

Art. 17 - Compimento d'atti diplomatici da funzionari consolari.

1. Nello Stato dove lo Stato d'invio non ha una missione diplomatica o non è rappresentato dalla missione diplomatica d'uno Stato terzo, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza e senza che ne sia toccato il suo stato consolare, essere incaricato di compiere atti diplomatici. Il compimento di questi atti da un funzionario consolare non gli conferiscono alcun diritto ai privilegi e alle immunità diplomatici.

2. Un funzionario consolare può, dopo la notificazione allo Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato d'invio in tutte le organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi e immunità concessi dal diritto internazionale consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante in un'organizzazione intergovernativa; tuttavia, per quanto concerne ogni altra funzione consolare da lui esercitata, non ha diritto a un'immunità giurisdizionale più ampia di quella di cui un agente consolare gode in virtù della presente Convenzione.

Art. 18 - Nomina d'una medesima persona, come funzionario consolare, da due o più Stati

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in questo Stato.

Art. 19 - Nomina dei membri del personale consolare

1. Riservate le disposizioni degli articoli 20, 22 e 23, lo Stato d'invio nomina a suo grado i membri del personale consolare.

2. Lo Stato d'invio notifica abbastanza per tempo allo Stato di residenza i nomi e il cognome, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo d'un posto consolare, affinché questo Stato possa, se lo desidera, esercitare i diritti che gli conferisce il paragrafo 3 dell'articolo 23.

3. Lo Stato d'invio può, se le sue leggi e i suoi regolamenti l'esigono, domandare allo Stato di residenza di concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d'un posto consolare.

4. Lo Stato di residenza può se le sue leggi e i suoi regolamenti l'esigono, concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d'un posto consolare.

Art. 20 - Effettivo del personale consolare.

Ove manchi un accordo esplicito sull'effettivo del personale del posto consolare, lo Stato di residenza può esigere che esso sia mantenuto nei limiti di quello che desidera come ragionevole e normale, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni prevalenti nella circoscrizione consolare e dei bisogni del posto consolare considerato.

Art. 21 - Precedenza tra funzionari consolari d'un posto consolare.

L'ordine di precedenza tra funzionari consolari d'un posto consolare e tutti i cambiamenti di tale ordine sono notificati dalla missione diplomatica dello Stato d'invio o, mancando una tale missione nello Stato di residenza,

dal capo del posto consolare al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

Art. 22 - Cittadinanza dei funzionari consolari.

1. I funzionari consolari avranno, di regola, la cittadinanza dello Stato di invio.
2. I funzionari consolari possono essere scelti tra i cittadini dello Stato di residenza, solamente con il consenso espresso di questo Stato, che può revocarlo in ogni momento.
3. Lo Stato di residenza può riservarsi il medesimo diritto rispetto ai cittadini d'uno Stato terzo, che non siano anche cittadini dello Stato d'invio.

Art. 23 - Persona dichiarata non grata.

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d'invio richiamerà la persona della quale si tratta oppure metterà fine alle sue funzioni nel posto consolare, secondo il caso.
2. Se lo Stato d'invio nega d'eseguire o non eseguisce in un termine ragionevole gli obblighi che gli spettano secondo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona della quale si tratta o cessare di considerarla un membro del personale consolare.
3. Una persona nominata membro d'un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima che arrivi sul territorio dello Stato di residenza o, se già vi si trovi, prima dell'entrata in funzione nel posto consolare. In tale caso, lo Stato d'invio deve revocare la nomina.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni della sua risoluzione.

Art. 24 - Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze.

1. Sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero:

a. la nomina dei membri d'un posto consolare, il loro arrivo dopo la nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione dalle loro funzioni e ogni altro cambiamento interessante il loro stato e occorso durante il loro servizio nel posto consolare;

b. l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona della famiglia d'un membro d'un posto consolare e vivente nella sua comunione domestica e, se è il caso, il fatto che una persona divenga o cessi d'essere membro della famiglia;

c. l'arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato e, se è il caso, la cessazione del loro servizio in tale qualità;

d. l'impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza, come membri del posto consolare o del personale privato aventi diritto ai privilegi e alle immunità.

2. Sempre che sia possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono parimenti essere notificati in precedenza.

Sezione II. Fine delle funzioni consolari

Art. 25 - Fine delle funzioni di membro d'un posto consolare Le funzioni di membro d'un posto consolare cessano segnatamente con:

a. la notificazione dallo Stato d'invio allo Stato di residenza della cessazione da tali funzioni;

b. il ritiro dell'exequatur;

c. la notificazione dallo Stato d'invio allo Stato di residenza d'avere cessato di considerare membro del personale consolare la persona della quale si tratta.

Art. 26 - Partenza dal territorio dello Stato di residenza.

Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato, che non siano suoi cittadini, e ai membri della loro famiglia viventi con loro in comunione domestica, qualunque ne sia la cittadinanza, il tempo e le agevolanze necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il suo territorio entro i termini migliori dopo la cessazione delle loro funzioni. In particolare, se occorre, deve fornire i mezzi di trasporto necessari a loro e ai loro beni, salvo i beni acquistati sul suo territorio e di cui al momento della partenza sia vietata l'esportazione.

Art. 27 - Protezione delle stanze e dell'archivio consolari e degli interessi dello Stato d'invio in circostanze eccezionali.

1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra due Stati:

a. lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze consolari, come anche i beni del posto consolare e l'archivio consolare;

b. lo Stato d'invio può affidare la custodia delle stanze consolari, dei beni che vi si trovino e l'archivio consolare a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;

c. lo Stato d'invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.

2. In caso di chiusura temporanea o definitiva d'un posto consolare, sono applicabili le disposizioni del capoverso a paragrafo 1 del presente articolo. Inoltre,

a. se lo Stato d'invio, ancorché non rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha sul territorio di questo Stato un altro posto consolare, questo posto consolare può essere incaricato della custodia dei locali del posto consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovino, dell'archivio consolare e, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto consolare; oppure

b. se lo Stato d'invio non ha nello Stato di residenza una missione diplomatica né un altro posto consolare, sono applicabili le disposizioni dei capoversi b e c del paragrafo 1 del presente articolo.

Capo II. Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i posti consolari, i funzionari consolari di carriera e gli altri membri d'un posto consolare

Sezione I. Agevolezze, privilegi e immunità concernenti il posto consolare

Art. 28 - Agevolezze accordate al posto consolare per la sua attività Lo Stato di residenza accorda tutte le agevolzze per il compimento delle funzioni del posto consolare.

Art. 29 - Uso della bandiera e dello stemma nazionali.

1. Lo Stato d'invio ha il diritto d'adoperare nello Stato di residenza la sua bandiera nazionale e il suo stemma con le armi dello Stato conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere inalberata e, lo stemma con le armi dello Stato, collocato sull'edificio occupato dal posto consolare e sulla sua porta d'entrata, come anche sulla residenza del capo d'un posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando sono adoperati per i bisogni del servizio.

3. Nell'esercizio del diritto accordato nel presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Art. 30 - Abitazione.

1. Lo Stato di residenza deve agevolare l'acquisto sul suo territorio, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, da parte dello Stato d'invio, delle stanze necessarie al posto consolare oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera.

2. Esso deve parimenti, se occorre, aiutare il posto consolare a ottenere delle abitazioni convenienti per i membri dello stesso.

Art. 31 - Inviolabilità delle stanze consolari.

1. Le stanze consolari sono inviolabili nella misura prevista nel presente articolo.

2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte delle stanze consolari, che il posto consolare adopera esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo del posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia, il consenso del capo del posto consolare può essere presunto in caso d'incendio o d'altro sinistro che esiga misure di protezione immediate.

3. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze consolari siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata oppure la sua dignità diminuita.

4. Le stanze consolari e la loro mobilia, i beni del posto consolare e i suoi mezzi di trasporto non possono essere oggetto d'alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o d'utilità pubblica. Qualora un'espropriazione fosse necessaria a tali fini, saranno prese tutte le disposizioni appropriate per evitare che sia posto ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari e sarà pagata allo Stato d'invio un'indennità pronta, adeguata ed effettiva.

Art. 32 - Esenzione fiscale delle stanze consolari.

1. Le stanze consolari e la residenza del capo d'un posto consolare di carriera, delle quali è proprietario o conduttore lo Stato d'invio o qualsiasi altra persona operante per conto di questo Stato, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionali, regionali o comunali, purché non si tratti di tasse riscosse a remunerazione di particolari servizi resi.

2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile a queste imposte e tasse, qualora secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza siano a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o che ha operato per conto di questo Stato.

Art. 33 - Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari.

L'archivio e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 34 - Libertà di movimento.

Riservate le leggi e i regolamenti sulle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di collocamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare.

Art. 35 - Libertà di comunicazione.

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione del posto consolare per ogni fine ufficiale. Comunicando con il governo, le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari dello Stato d'invio, ovunque si trovino, il posto consolare può adoperare tutti i mezzi appropriati di comunicazione, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi crittografici. Nondimeno, il posto consolare non può, senza il consenso dello Stato di residenza, impiantare e adoperare un posto radiofonico emittente.

2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente il posto consolare e le sue funzioni.

3. La valigia consolare non dev'essere aperta né trattenuta. Nondimeno, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di credere che la valigia contenga cose diverse dalla corrispondenza, dal documenti e dagli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, possono domandare che essa sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le autorità di questo Stato respingono la domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.

4. I colli componenti la valigia consolare devono recare all'esterno i contrassegni visibili della loro natura e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale e i documenti od oggetti destinati esclusivamente a un uso ufficiale.

5. Il corriere consolare dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia consolare. Salvo che lo Stato di residenza vi consenta, egli non dev'essere cittadino di questo Stato né, qualora non sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.

6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari possono designare corrieri diplomatici ad hoc. In questo caso, le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono parimenti applicabili, ma le immunità quivi menzionate cesseranno d'essere applicabili non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia consolare affidatagli.

7. La valigia consolare può essere affidata al comandante d'un naviglio o d'un aeromobile commerciale, che deve giungere a un punto d'entrata autorizzato. Questo comandante deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli componenti la valigia, ma non è considerato

corriere consolare. In virtù d'un accordo con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia dalle mani del comandante del naviglio o dell'aeromobile.

Art. 36 - Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio.

1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni consolari concernenti i cittadini dello Stato d'invio:

a. il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro;

b. a domanda dell'interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d'invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione deve parimenti essere trasmessa senza indugio da tali autorità. Queste devono informare senza indugio l'interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso;

c. i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi dal cittadino dello Stato di invio, che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione, d'intrattenersi e corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio. Essi hanno parimenti il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato d'invio, che sia incarcerato o detenuto in esecuzione d'un giudizio nella loro circoscrizione. Nondimeno, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore d'un cittadino incarcerato oppure in stato di detenzione preventiva o di qualsiasi altra forma di detenzione, qualora l'interessato s'opponga espressamente.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nell'ambito delle leggi e di regolamenti dello Stato di residenza, ma è inteso che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena attuazione degli scopi per i quali i diritti sono accordati in virtù del presente articolo.

Art. 37 - Informazioni in caso di morte, di tutela o curatela, di naufragio e d'infortunio aereo.

Le autorità competenti dello Stato di residenza, qualora posseggano le informazioni corrispondenti, devono:

- a. in caso di morte d'un cittadino dello Stato d'invio, informare senza indugio il posto consolare nella cui circoscrizione è avvenuta la morte;
- b. notificare senza indugio al posto consolare competente tutti i casi in cui dovrebbe essere provveduto alla nomina d'un tutore o d'un curatore a un cittadino minorenni o incapace dello Stato d'invio. E' tuttavia riservata, per quanto concerne la nomina del tutore e del curatore, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza;
- c. se un naviglio o un battello avente la cittadinanza dello Stato d'invio fa naufragio o dà in secco nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, oppure se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce un infortunio sul territorio dello Stato di residenza, informare senza indugio il posto consolare più vicino al luogo dove l'infortunio è avvenuto.

Art. 38 - Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

- a. alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;

b. alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui sia ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi di questo Stato o dagli accordi internazionali in materia.

Art. 39 - Diritti e tasse consolari.

1. Il posto consolare può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio.

2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le relative ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato di residenza.

Sezione II. Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i funzionari consolari di carriera e gli altri membri del corpo consolare

Art. 40 - Protezione dei funzionari consolari.

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che loro è dovuto e prenderà tutte le misure appropriate a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità degli stessi.

Art. 41 - Inviolabilità personale dei funzionari consolari.

1. I funzionari consolari possono essere messi in stato d'arresto o di detenzione preventiva solamente in caso di grave delitto e per effetto d'una decisione dell'autorità giudiziaria competente.

2. Eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati né sottoposti ad alcuna altra forma di restrizione della libertà personale, se non sia in esecuzione d'una decisione giudiziale definitiva.

3. Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev'essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previ-

sto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, divenga necessario mettere un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui deve essere aperta nel termine più breve.

Art. 42 - Notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o d'esecuzione forzata.

In caso d'arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare o di perseguimento penale contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al più presto il capo del posto consolare. Se quest'ultimo stesso è oggetto d'una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne in via diplomatica lo Stato d'invio.

Art. 43 - Immunità dalla giurisdizione.

1. I funzionari consolari e gl'impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso d'azione civile:

a. risultante da un contratto che un funzionario consolare o un impiegato consolare non abbia concluso espressamente o implicitamente come mandatario dello Stato d'invio; oppure

b. promossa da un terzo per danno risultante da un infortunio cagionato nello Stato di residenza da un veicolo, naviglio o aeromobile.

Art. 44 - Obbligo di rispondere come testimoniaio.

1. I membri d'un posto consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono nega-

re di rispondere come testimoni, eccettuato il caso indicato nel paragrafo 3 del presente articolo. Nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essere applicata al funzionario consolare che non testimonia.

2. L'autorità che chiede la testimonianza deve evitare di disturbare un funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Essa può assumere la testimonianza nella residenza dello stesso o nel posto consolare, oppure accettarne una dichiarazione scritta, ogni volta che sia possibile.

3. I membri d'un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e a produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali che le concernono. Essi sono anche autorizzati a non testimoniare come periti circa il diritto nazionale dello Stato d'invio.

Art. 45 - Rinuncia ai privilegi e alle immunità.

1. Lo Stato d'invio può rinunciare rispetto a un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previsti negli articoli 41, 43 e 44.

2. La rinuncia deve sempre essere espressa, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ed essere comunicata in scritto allo Stato di residenza.

3. Il funzionario consolare o un impiegato consolare, che promuove una procedura in una materia nella quale godrebbe dell'immunità di giurisdizione in virtù dell'articolo 43, non è ammesso a invocare questa immunità rispetto a qualsiasi domanda riconvenzionale direttamente legata con la domanda principale.

4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non implica per sé la rinuncia all'immunità dalle misure d'esecuzione del giudizio, per le quali occorre una rinuncia distinta.

Art. 46 - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora.

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri delle loro famiglie viventi con loro in comunione domestica sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.

2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano all'impiegato consolare, che non sia impiegato permanente dello Stato d'invio o che eserciti un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, né a un membro della sua famiglia.

Art. 47 - Esenzione dal permesso di lavoro.

1. I membri del posto consolare sono, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, esenti dagli obblighi imposti in materia di permesso di lavoro dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza concernenti l'impiego della mano d'opera straniera.

2. I membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati consolari, che non esercitano alcuna occupazione di natura lucrativa nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 48 - Esenzione dall'ordinamento di sicurezza sociale.

1. Riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri del posto consolare, quanto ai servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri delle loro famiglie viventi nella loro comunione domestica sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possano essere in vigore nello Stato di residenza.

2. L'esenzione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo s'applica parimenti ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:

a. che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano in questo la residenza permanente; e

b. che siano soggetti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri del posto consolare che hanno al servizio persone cui non si applichi l'esenzione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4. L'esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria all'ordinamento di sicurezza sociale dello Stato di residenza, in quanto sia ammessa da questo Stato.

Art. 49 - Esenzione fiscale.

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personali o reali, nazionali regionali e comunali, eccettuati:

a. le imposte indirette di natura tale che sono ordinariamente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;

b. le imposte e le tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza, riservate le disposizioni dell'articolo 32;

c. i diritti di successione e di mutazione riscossi dallo Stato di residenza, riservate le disposizioni del paragrafo b dell'articolo 51;

d. le imposte e le tasse sui redditi privati, compresi i guadagni in capitale, che abbiano la fonte nello Stato di residenza, e le imposte sul capitale riscosse

sugli investimenti fatti in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;

e. le imposte e le tasse riscosse a remunerazione di servizi particolari resi;

f. i diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, riservate le disposizioni dell'articolo 32.

2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e dalle tasse sulle mercedi che ricevono per i loro servizi.

3. I membri del posto consolare, che impiegano persone il cui stipendio o la cui mercede non siano esenti dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legge e dai regolamenti di questo Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Art. 50 - Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale.

1. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari, che può prendere, lo Stato di residenza autorizza l'entrata e accorda l'esenzione da ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per:

a. gli oggetti destinati all'uso ufficiale del posto consolare;

b. gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica, comprese le masserizie destinate al suo stabilimento. Le merci di consumo non devono superare le quantità necessarie all'uso diretto da parte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari godono dei privilegi e delle esenzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo per gli oggetti importati in occasione del loro primo impianto.

3. Gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica sono esenti dalla visita doganale. Essi possono essere sottoposti alla visita solamente se vi siano serie ragioni di supporre che contengono oggetti diversi da quelli menzionati nel capoverso b del paragrafo 1 del presente articolo oppure oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle sue leggi

e ai suoi regolamenti di quarantena. Questa visita non può essere fatta che in presenza del funzionario consolare o del membro interessato della sua famiglia.

Art. 51 - Successione d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia.

In caso di morte d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia, che viveva nella sua comunione domestica, lo Stato di residenza è tenuto:

- a. a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, eccettuati quelli acquistati nello Stato di residenza e che siano oggetto d'una proibizione di esportazione al momento della morte;
- b. a non riscuotere diritti nazionali, regionali o comunali di successione né di mutazione sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza, nello stesso, del defunto come membro del corpo consolare o della famiglia d'un membro del posto consolare.

Art. 52 - Esenzione dalle prestazioni personali.

Lo Stato di residenza deve esentare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica, da ogni prestazione personale e da ogni servizio d'interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquartieramenti.

Art. 53 - Principio e fine dei privilegi e delle immunità consolari.

1. Ogni membro d'un posto consolare gode dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, a contare dalla sua entrata sul territorio dello Stato di residenza per arrivare al suo posto o, se già si trova su questo territorio, dall'entrata in funzione nel posto consolare.

2. I membri della famiglia d'un membro d'un posto consolare, viventi nella sua comunione domestica, e i membri del suo personale privato, godono dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, a contare dall'ultimo dei momenti seguenti: quello a contare dal quale il detto membro del corpo consolare gode dei privilegi e delle immunità secondo il paragrafo 1 del presente articolo, quello della loro entrata sul territorio dello Stato di residenza o quello in cui sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.

3. Cessando le funzioni d'un membro del posto consolare, i suoi privilegi e le sue immunità, come anche quelli dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica o dei membri del suo personale privato, cessano ordinariamente al primo dei momenti seguenti: al momento in cui la persona considerata lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d'un termine ragionevole accordatole a tale scopo, ma sussistono fino a questo momento, anche in caso di conflitto armato. I privilegi e le immunità delle persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo cessano non appena esse cessino d'appartenere alla comunione domestica o d'essere al servizio d'un membro del posto consolare, rimanendo inteso che, se queste persone intendano lasciare il territorio dello Stato di residenza in un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità sussistono fino al momento della loro partenza.

4. Nondimeno, quanto agli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle sue funzioni, l'immunità dalla giurisdizione sussiste senza limitazione di durata.

5. In caso di morte d'un membro del posto consolare, i membri della sua famiglia, che convivono con lui, continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano, fino al primo dei momenti seguenti: quello in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d'un termine ragionevole che sarà loro accordato a tale scopo.

Art. 54 - Obblighi degli Stati terzi.

1. Se il funzionario consolare traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto, qualora questo sia richiesto, per andare ad assumere le sue funzioni o per recarsi al suo posto, oppure per rientrare nello Stato d'invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articoli della presente Convenzione, che possono essere necessarie a permettergli il passaggio o il ritorno. Lo Stato terzo farà lo stesso per i membri della sua famiglia, viventi nella sua comunione domestica e fruanti dei privilegi e delle immunità, che accompagna- no il funzionario consolare o viaggiano separatamente per giungere a lui e per rientrare nello Stato d'invio.

2. In condizioni simili a quelle previste nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del po- sto consolare e dei membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica.

3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolari, cui è stato concesso un visto, qualora fosse richiesto, e alle valigie consolari in transito, la medesima inviolabilità e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.

4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo s'applicano parimenti alle persone indicate in questi paragrafi e alle comunicazioni ufficiali e alle valigie consolari, allorché la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuta a un caso di forza maggiore.

Art. 55 - Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che ne godono hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti

dello Stato di residenza. Esse hanno parimenti il dovere di non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.

2. Le stanze consolari non saranno adoperate in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilità d'impiantare, in una parte dell'edificio dove sono le stanze del posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che le stanze occupate da questi siano separate da quelle del posto consolare. In questo caso, tali uffici non sono considerati, ai fini della presente Convenzione, come facenti parte delle stanze consolari.

Art. 56 - Assicurazione contro i danni cagionati da terzi.

I membri del posto consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'assicurazione di responsabilità civile per l'uso di qualsiasi veicolo, battello o aeromobile.

Art. 57 - Disposizioni speciali concernenti l'occupazione privata di natura lucrativa.

1. I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.

2. I privilegi e le immunità previsti nel presente capo non sono accordati:

- a. agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio, che esercitano nello Stato di residenza un'occupazione privata di natura lucrativa;
- b. ai membri della famiglia d'una persona indicata nel capoverso a del presente numero e ai membri del suo personale privato;

c. ai membri della famiglia d'un membro del posto consolare, che esercitano essi stessi nello Stato di residenza un'occupazione privata di carattere lucrativo.

Capo III. Ordinamento applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari da essi diretti

Art. 58 - Disposizioni generali concernenti le agevolzze, i privilegi e le immunità.

1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3 dell'articolo 54 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 55 si applicano ai posti consolari diretti da un funzionario consolare onorario. In oltre, le agevolzze, i privilegi e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli articoli 59, 60, 61 e 62.

2. Gli articoli 42 e 43, il paragrafo 3 dell'articolo 44, gli articoli 45 e 53 e il paragrafo 1 dell'articolo 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. In oltre, le agevolzze, i privilegi e le immunità di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.

3. I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia d'un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare occupato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario.

4. Lo scambio di valigie diplomatiche tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Art. 59 - Protezione delle stanze consolari.

Lo Stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere le stanze consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire che siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.

Art. 60 - Esenzione fiscale delle stanze consolari.

1. Le stanze consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio è proprietario o conduttore, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, purché non si tratti di tasse riscosse a remunerazione di servizi particolari resi.

2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse, qualora, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio.

Art. 61 - Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari.

L'archivio e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo del posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, come anche dai beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o commercio.

Art. 62 - Esenzione doganale.

Secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, lo Stato di residenza accorda l'entrata e l'esenzione di ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi delle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, mobilia, materiale e forniture d'ufficio e oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o a sua domanda.

Art. 63 - Procedura penale.

Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare onorario, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev'essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché divenga necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui dev'essere aperta nel termine più breve.

Art. 64 - Protezione del funzionario consolare onorario.

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria a cagione del suo stato ufficiale.

Art. 65 - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora.

I funzionari consolari onorari, eccettuati quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.

Art. 66 - Esenzione fiscale.

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta e tassa sulle indennità ed emolumenti che riceve dallo Stato d'invio a cagione dell'esercizio delle funzioni consolari.

Art. 67 - Esenzione dalle prestazioni personali.

Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari onorari da ogni prestazione personale, da ogni servizio d'interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquartieramenti.

Art. 68 - Natura facoltativa dell'istituzione delle funzioni consolari onorarie. Ogni Stato è libero di risolvere se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari.

Capo IV. Disposizioni generali

Art. 69 - Agenti consolari non capi di posti consolari.

1. Ogni Stato è libero di risolvere se stabilire o ammettere delle agenzie consolari gestite da agenti consolari non designati come capi di posto consolari dallo Stato d'invio.

2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari secondo il paragrafo 1 del presente articolo possono esercitare la loro attività, come anche i privilegi e le immunità di cui possono godere gli agenti consolari che le amministrano, sono stabiliti mediante accordo tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 70 - Esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica.

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, in quanto il contesto lo permetta, all'esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica.

2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o altrimenti incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

3. Nell'esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:

- a. alle autorità locali della circoscrizione consolare;
- b. alle autorità centrali dello Stato di residenza, se le leggi, i regolamenti e gli usi di questo Stato o gli accordi internazionali in materia lo permettono.

4. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, rimangono determinati dalle regole del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.

Art. 71 - Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza.

1. Salvo che lo Stato di residenza non accordi agevolzze, privilegi e immunità, i funzionari consolari che non siano cittadini o residenti permanenti di questo Stato godono solamente dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e del privilegio previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 44. Per questi funzionari consolari, lo Stato di residenza è parimenti soggetto all'obbligo di cui all'articolo 42. Se contro un tale funzionario è promossa un'azione penale, la procedura dev'essere condotta in maniera da non disturbare l'esercizio delle funzioni consolari, sempreché l'interessato non sia in stato d'arresto o di detenzione.

2. Gli altri membri del posto consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, i membri della loro famiglia e i membri della famiglia dei funzionari consolari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, godono delle agevolzze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. I membri della famiglia d'un membro del posto consolare e i membri del personale privato, che siano anch'essi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, godono del pari delle agevolzze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. Nondimeno, lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'esercizio delle funzioni del posto consolare.

Art. 72 - Non discriminazione

1. Applicando le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non farà discriminazione fra gli Stati.

5. Per altro, non saranno considerati discriminatori:

- a. l'applicazione restrittiva d'una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato di residenza per il motivo che così sia applicata ai suoi posti consolari nello Stato d'invio;
- b. il trattamento più favorevole di quanto non disponga la presente Convenzione, che degli Stati si concedono per uso o per accordo.

Art. 73 - Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali.

- 1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati che vi partecipano.
- 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire gli Stati di concludere accordi internazionali che la confermino, completino o sviluppino oppure ne allarghino il campo d'applicazione.

Capo V. Disposizioni finali

Art. 74 - Firma.

La presente Convenzione rimane aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari esteri della Repubblica d'Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. 75 - Ratificazione.

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 76 - Adesione.

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 77 - Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 78 - Notificazione da parte del Segretario generale.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74:

- a. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d'adesione conformemente agli articoli 74, 75 e 76;
- b. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 77.

Art. 79 - Testi facenti fede.

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimenti fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.¹¹³

¹¹³ Il Governo italiano ha depositato la seguente riserva al trattato: «Per quanto concerne la disposizione della lettera c del paragrafo 1 dell'articolo 36 della convenzione, il Governo italiano, secondo l'uso invalso nel diritto generale, considera irrinunciabile la facoltà spettante ai funzionari consolari di recarsi da un cittadino dello Stato d'invio, che sia incarcerato per qualunque motivo, e d'inter- venire in suo favore. Conseguentemente, il Governo italiano agirà secondo il principio della reciprocità.»

Postfazione

Con la pubblicazione "Il Console Onorario in Italia" il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica mette in evidenza — e ne siamo grati — il contributo della categoria consolare onoraria nelle relazioni tra i Paesi che essi rappresentano e l'Italia.

Atteso che anche Stati altamente industrializzati, per ragioni economiche, chiudono i loro Consolati di Carriera sostituendoli con quelli Onorari, il ruolo del Console Onorario non è sempre adeguatamente riconosciuto.

Charles Maurice de Talleyrand scriveva: «la vita del Console è una vita dedicata al servizio dell'umanità». Nella mia attività diplomatica in Africa, ho avuto modo di rendermi conto ed apprezzare il valido contributo dei miei Consoli Onorari, che, in momenti assai difficili, quando era indispensabile agire con tempismo ed efficienza per garantire l'incolumità dei nostri connazionali mi hanno sempre aiutato incondizionatamente. Per me erano la mia famiglia e continuo ad avere contatti con alcuni di loro.

Sensibilità, generosità e coraggio a mio avviso costituiscono il DNA del Console Onorario, altrimenti non mi potrei spiegare le motivazioni che spingono affermati professionisti, imprenditori, operatori economici a svolgere un incarico che spesso crea più oneri che onori.

Grazie alla conoscenza del territorio in cui operano, alle relazioni che hanno saputo creare con la loro attività in loco, i Consoli Onorari sono in grado di intervenire rapidamente per risolvere problematiche ed assistere i cittadini del Paese che rappresentano.

I Consoli Onorari contribuiscono anche a sviluppare rapporti economici, culturali, commerciali, tra il Paese che rappresentano e la regione in cui abitano.

Il mio primo incarico all'estero è stato quello di Console Generale d'Italia a Marsiglia, ove ho imparato molte cose sul piano umano ed ho anche vissuto momenti di grande tristezza, davanti alla disperazione dei genitori che venivano dall'Italia per i loro figli, in vacanza, vittime di incidenti mortali.

Attualmente sono Console Onorario dell'Azerbaijan, Paese che mi è caro per molte ragioni e dove sono stata ben felice di adottare un bambino che oggi è mio splendido figlio. A prova del rispetto che ho sempre avuto nei confronti della categoria dei Consoli Onorari ho accettato con gioia l'incarico di Presidente dell'U.C.O.I. (Unione dei Consoli Onorari in Italia) di cui fanno parte la maggior parte dei Consoli Onorari, lieta di poter cooperare con il suo dinamico ed efficiente Segretario Generale Avv. Michele Di Gianni che considero, innanzitutto, mio grande amico.

Il Sodalizio si propone di promuovere la conoscenza dei Consoli Onorari operanti in Italia, tutelarne la dignità ed il prestigio. Diplomatici italiani a riposo, con grado di Ambasciatore, hanno già ricoperto la carica di Presidente Onorario del Sodalizio per promuovere una migliore conoscenza delle attività dei membri, per rappresentare le loro legittime richieste, in linea con le convenzioni internazionali, al Ministero degli Affari Esteri, creando così uno stimolo per lavorare in una atmosfera di maggiore cooperazione e di rispetto per l'attività svolta nell'interesse anche dell'Italia.

L'iniziativa del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica comprova gli eccellenti rapporti che intercorrono tra il Ministero degli Affari Esteri e il nostro Sodalizio e mette in giusta evidenza l'attività del Console Onorario anche nell'ambito dei rispettivi Corpi Consolari.

E', questo, un bellissimo regalo di Natale che l'U.C.O.I. ha molto apprezzato.

Ministro Plenipotenziario MARGHERITA COSTA

Presidente dell'Unione dei Consoli Onorari in Italia

Console onorario d'Azerbaijan in Genova